



CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

CONSEIL DE LA VALLEE

DIREZIONE AFFARI LEGISLATIVI, STUDI E DOCUMENTAZIONE

DIRECTION DES AFFAIRES LEGISLATIVES, DES ETUDES ET DE LA DOCUMENTATION

INFOLEG

**SEGNALAZIONI SULL'ATTIVITÀ NORMATIVA
REGIONALE, STATALE E COMUNITARIA**

COMMUNICATIONS SUR L'ACTIVITE NORMATIVE
REGIONALE, NATIONALE ET COMMUNAUTAIRE

**N. 156
5/2011**

A CURA DI ANNY FONTANAZZI

Il mensile INFOLEG (informazione legislativa) è uno strumento di segnalazione dell'attività normativa degli organi regionali, statali e comunitari.

Nella Parte I "Legislazione", suddivisa in cinque settori (affari istituzionali, affari generali, assetto del territorio, sviluppo economico e servizi sociali), sono riportati gli estremi:

- di tutte le leggi e regolamenti e dei progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta;*
- di leggi delle altre Regioni;*
- di atti normativi ed amministrativi statali;*
- di progetti di leggi statali;*
- di atti comunitari e di proposte di atti comunitari.*

Nella Parte II "Giurisprudenza" sono citate le principali sentenze degli organi giurisdizionali statali e comunitari.

Nella Parte III "Dottrina" sono indicati i titoli degli articoli di maggiore interesse pubblicati su riviste giuridiche in dotazione della Direzione Affari Legislativi.

Nella Parte IV "Segnalazioni" vengono riportati, infine, alcuni tra gli atti di maggiore rilevanza.

Le eventuali richieste di consultazione e di copia degli atti citati nella seconda e terza parte di questa pubblicazione possono essere rivolte alla

Direzione Affari Legislativi, Studi e Documentazione

via Piave, n. 1 - 11100 Aosta

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tel. 0165 526162

Fax 0165 526262

Le mensuel INFOLEG (information législative) est un instrument de communication de l'activité normative des organes régionaux, nationaux et communautaires.

La première partie "Législation", subdivisée en cinq secteurs (affaires institutionnelles, affaires générales, aménagement du territoire, développement économique et services sociaux), contient les données concernant:

- toutes les lois, les règlements, les projets de lois et de règlements de la Région Autonome de la Vallée d'Aoste;*
- les lois des autres Régions;*
- les actes normatifs et administratifs nationaux;*
- les projets de lois nationaux;*
- les actes communautaires et les propositions d'actes communautaires.*

La deuxième partie "Jurisprudence" concerne les principales sentences des organes juridictionnels nationaux et communautaires.

La troisième partie "Doctrines" présente les titres des articles les plus intéressants parus dans les publications en dotation à la Direction des Affaires Législatives.

La quatrième partie "Segnalazioni" propose quelques uns des actes les plus importants.

Pour toutes demandes de consultation et de copie des actes cités dans la deuxième et troisième partie de la présente publication, vous pouvez vous adresser à la

Direction des Affaires Législatives, des Etudes et de la Documentation

1, rue Piave - 11100 Aoste

E-Mail: infoleg@consiglio.regione.vda.it

Tél. 0165 526162

Fax 0165 526262

PARTE I

LEGISLAZIONE

AFFARI ISTITUZIONALI

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 6 maggio 2011, n. 68

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AUTONOMIA DI ENTRATA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO E DELLE PROVINCE, NONCHE' DI DETERMINAZIONE DEI COSTI E DEI FABBISOGNI STANDARD NEL SETTORE SANITARIO. (GU N. 109 DEL 12-5-2011).

G.U. n. 109 del 12 maggio 2011

AFFARI GENERALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 10 maggio 2011, n. 9

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 37 (NUOVE DISPOSIZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE).

B.U. n. 21 del 24 maggio 2011

L.R. 10 maggio 2011, n. 10

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE REGIONALE 10 APRILE 1997, N. 12 (REGIME DEI BENI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA).

B.U. n. 21 del 24 maggio 2011

L.R. 23 maggio 2011, n. 12

DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE E ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE, RELATIVA AI SERVIZI NEL MERCATO

INTERNO (DIRETTIVA SERVIZI). MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 6 AGOSTO 2007, N. 19 (NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DI DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI), E 17 GENNAIO 2008, N. 1 (NUOVA DISCIPLINA DELLE QUOTE LATTE). LEGGE COMUNITARIA REGIONALE 2011.

B.U. n. 23 del 31 maggio 2011

Emilia-Romagna

L.R. 9 maggio 2011 n. 3

MISURE PER L'ATTUAZIONE COORDINATA DELLE POLITICHE REGIONALI A FAVORE DELLA PREVENZIONE DEL CRIMINE ORGANIZZATO E MAFIOSO, NONCHÉ PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA LEGALITÀ E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE.

B.U. n. 71 del 9 maggio 2011

Lombardia

L.R. 3 maggio 2011, n. 9

INTERVENTI REGIONALI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLA CRIMINALITÀ.

B.U. n. 18 del 6 maggio 2011, n. 18

Marche

L.R. 9 maggio 2011, n. 10

NORME SULLE SPONSORIZZAZIONI, SUI PATROCINI E COMPARTICIPAZIONI DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE.

B.U. n. 41 del 12 maggio 2011

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 142 presentato il 04 maggio 2011

APPROVAZIONE DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010.

Giunta regionale

D.L. n. 143 presentato il 04 maggio 2011

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO FINANZIARIO 2011, MODIFICHE A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2011/2013.

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2011, n. 64

ULTERIORI MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 13 AGOSTO 2010, N. 141, PER L' ISTITUZIONE DI UN SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE, SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITA'.

G.U. n. 107 del 10 maggio 2011

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 marzo 2011, n. 34

TESTO DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2011, N. 34 COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 26 MAGGIO 2011, N. 75 RECANTE: "DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DELLA CULTURA, IN MATERIA DI INCROCI TRA SETTORI DELLA STAMPA E DELLA TELEVISIONE, DI RAZIONALIZZAZIONE DELLO SPETTRO RADIOELETTRICO, DI ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVI IMPIANTI NUCLEARI, DI PARTECIPAZIONI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, NONCHE'

Infoleg n. 5

**PER GLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE DELLA
REGIONE ABRUZZO."**

G.U. n. 122 del 27 maggio 2011

ASSETTO DEL TERRITORIO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 28 aprile 2011, n. 8

**NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ELETTRODOTTI.
ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 15 DICEMBRE 2006, N.
32.**

B.U. n. 20 del 17 maggio 2011

Abruzzo

L.R. 18 aprile 2011, n. 10

NORME SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA NELLA REGIONE ABRUZZO.

B.U. n. 30 del 4 maggio 2011

L.R. 12 aprile 2011, n. 9

**NORME IN MATERIA DI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DELLA
REGIONE ABRUZZO.**

B.U. n. 30 del 4 maggio 2011

Puglia

L.R. 30 maggio 2011, n. 9

ISTITUZIONE DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE.

B.U. n. 87 del 3 giugno 2011

Atti normativi ed amministrativi statali

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 3 marzo 2011

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2010/26/UE DELLA COMMISSIONE CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 97/68/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CONCERNENTE IL RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE AI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE CONTRO L'EMISSIONE DI INQUINANTI GASSOSI E PARTICOLATO INQUINANTE PRODOTTI DAI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA DESTINATI ALL'INSTALLAZIONE SU MACCHINE MOBILI NON STRADALI.

G.U. n. 123 del 28 maggio 2011

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 4 marzo 2011

APPROVAZIONE DEL PIANO ASSICURATIVO AGRICOLO 2011.

G.U. n. 119 del 24 maggio 2011

Progetti di leggi statali

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 2688 presentato il 14 aprile 2011

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMUNI MONTANI, NONCHÉ DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI MONTAGNA.

Valter Zanetta Gianpiero Carlo Cantoni Alessio Butti Franco Ascitti Cosimo Latronico Tomaso Zanoletti Fabio Rizzi Manfred Pinzger Ada Spadoni Urbani Maurizio Fistarol Enrico Musso Valerio Carrara Giacomo Santini Antonio Tomassini Salvatore Sciascia **Antonio Fosson** (aggiunge firma in data 17 maggio 2011)

SVILUPPO ECONOMICO

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 28 aprile 2011 , n. 7

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 28 GIUGNO 1991, N. 20 (PROMOZIONE DI UNA FONDAZIONE PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TURISTICA).

B.U. n. 19 del 10 maggio 2011

Abruzzo

L.R. 6 maggio 2011, n. 12

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 3 MARZO 2005, N. 12, RECANTE: "MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO LUMINOSO E PER IL RISPARMIO ENERGETICO".

B.U. n. 32 del 18 maggio 2011

Friuli-Venezia Giulia

L.R. 19 maggio 2011, n. 6

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVE E DI RISORSE GEOTERMICHE.

B.U. n. 21 del 25 maggio 2011

Lombardia

L.R. 23 maggio 2011, n. 10

**PROMOZIONE, RICONOSCIMENTO E SVILUPPO DELLE
CONFRATERNITE ENOGASTRONOMICHE E DI ASSOCIAZIONI
CONSIMILI.**

B.U. n. 21 del 27 maggio 2011

Toscana

L.R. 6 maggio 2011, n. 18

NORME IN MATERIA DI PANIFICAZIONE.

B.U. n. 21 del 13 maggio 2011

Progetti di legge e di regolamento della Regione autonoma Valle d'Aosta

D.L. n. 144 presentato il 23 maggio 2011

**MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 18 GENNAIO 2010, N. 1
(DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SCADENZA TEMPORALE
DI VITA TECNICA DELLE SCIOVIE A FUNE ALTA E DELLE FUNIVIE
BIFUNE).**

Giunta regionale

Atti normativi ed amministrativi statali

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70

**SEMESTRE EUROPEO - PRIME DISPOSIZIONI URGENTI PER
L'ECONOMIA.**

G.U. n. 110 del 13 maggio 2011

Atti comunitari

**DECISIONE DEL CONSIGLIO DEL 19 MAGGIO 2011 SUGLI
ORIENTAMENTI PER LE POLITICHE DEGLI STATI MEMBRI A
FAVORE DELL'OCCUPAZIONE.**

GuUe del 26 maggio 2011 L138

**REGOLAMENTO (UE) N. 492/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO DEL 5 APRILE 2011 RELATIVO ALLA LIBERA
CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI ALL'INTERNO DELL'UNIONE.**

GuUe del 27 maggio 2011 L141

SERVIZI SOCIALI

Leggi e regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e delle altre Regioni

Valle d'Aosta

L.R. 10 maggio 2011, n. 11.

DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI MEDICINA E SANITÀ PENITENZIARIA TRASFERITE ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 2010, N. 192 (NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE RECANTI IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI IN MATERIA DI MEDICINA E SANITÀ PENITENZIARIA).

B.U. n. 21 del 24 maggio 2011

Calabria

L.R. 27 aprile 2011, n. 14

INTERVENTI URGENTI PER LA SALVAGUARDIA DELLA SALUTE DEI CITTADINI: NORME RELATIVE ALL'ELIMINAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALLA ESPOSIZIONE A SITI E MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO.

B.U. n. 8 del 2 maggio 2011

Lombardia

L.R. 29 aprile 2011, n. 8

ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PER LE PARI OPPORTUNITÀ.

B.U. n. 18 del 3 maggio 2011

Toscana

L.R. 11 maggio 2011, n. 19

**DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA STRADALE
IN TOSCANA.**

B.U. n. 22 del 20 maggio 2011

Trentino-Alto Adige: Provincia Bolzano

L.P. 13 maggio 2011, n. 3

**NORME IN MATERIA DI ASSISTENZA E BENEFICENZA, DI
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DI SUPERAMENTO O
ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE, DI IGIENE E
SANITÀ E DI EDILIZIA AGEVOLATA.**

B.U. n. 21 del 24 maggio 2011

Atti normativi ed amministrativi statali

LEGGE 21 aprile 2011, n. 62

**MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGGE 26
LUGLIO 1975, N. 354, E ALTRE DISPOSIZIONI A TUTELA DEL
RAPPORTO TRA DETENUTE MADRI E FIGLI MINORI.**

G.U. n. 103 del 5 aprile 2011

LEGGE 21 aprile 2011, n. 63

ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 1-SEPTIES DEL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2005, N. 250, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 3 FEBBRAIO 2006, N. 27, IN MATERIA DI EQUIPOLLENZA DEL DIPLOMA DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE AL DIPLOMA DI LAUREA IN FISIOTERAPIA, E DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONSEGUIMENTO DELLA LAUREA IN FISIOTERAPIA DA PARTE DI STUDENTI E LAUREATI IN SCIENZE MOTORIE.

G.U. n. 104 del 6 maggio 2011

Presidente della Repubblica

DECRETO 21 gennaio 2011

TERZO PIANO BIENNALE NAZIONALE DI AZIONI E DI INTERVENTI PER LA TUTELA DEI DIRITTI E LO SVILUPPO DEI SOGGETTI IN ETA' EVOLUTIVA.

G.U. n. 106 del 9 maggio 2011

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano

ACCORDO 16 dicembre 2010

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUI REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI DELLE ATTIVITA' SANITARIE DEI SERVIZI TRASFUSIONALI E DELLE UNITA' DI RACCOLTA E SUL MODELLO PER LE VISITE DI VERIFICA.

Supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 2011

ACCORDO 20 aprile 2011

ACCORDO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 6, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 NOVEMBRE 2007, N. 191, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE: «LINEE GUIDA PER L'ACCREDITAMENTO DELLE BANCHE DI SANGUE DA CORDONE OMBELICALE».

Supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 2011

INTESA 20 aprile 2011

INTESA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 6, DELLA LEGGE 5 GIUGNO 2003, N. 131, TRA IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO SUL DOCUMENTO RECANTE «PROGETTO TRAPIANTI DI ORGANI SOLIDI IN PAZIENTI HIV+».

Supplemento ordinario alla G.U. n. 113 del 17 maggio 2011

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 25 marzo 2011

CRITERI E PARAMETRI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI ALLE SCUOLE PARITARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 2010/2011.

G.U. n. 118 del 23 maggio 2011

Progetti di leggi statali

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 2673 presentato il 6 aprile 2011

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA MEDICINA OMEOPATICA.

Luigi D'Ambrosio Lettieri Irene Aderenti Paolo Amato Francesco Maria Amoroso Giuseppe Astore Mario Baldassarri Laura Bianconi Sebastiano Burgaretta Aparo Valerio Carrara Maurizio Castro Ombretta Colli Riccardo Conti Barbara Contini Rosario Giorgio Costa Cesare Corsi Candido De Angelis Ulisse Di Giacomo Fabrizio Di Stefano Egidio Digilio Vincenzo Fasano Antonio Fosson (aggiunge firma in data 19 aprile 2011) Cosimo Gallo (PdL) Enzo Giorgio Ghigo Domenico Gramazio Piergiorgio Massidda Mauro Maria Marino Salvatore Mazzaracchio Giuseppe Menardi Colomba Mongiello Carmelo Morra Enrico Musso Magda Negri Giovanni Procacci Fabio Rizzi Maria Rizzotti Giacinto Russo Giacomo Santini Aldo Scarabosio Cosimo Sibia Ada Spadoni Urbani Helga Thaler Ausserhofer

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 2672 presentato il 6 aprile 2011

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICONOSCIMENTO DELLA MEDICINA TRADIZIONALE CINESE E DELL'AGOPUNTURA.

Luigi D'Ambrosio Lettieri Irene Aderenti Paolo Amato Francesco Maria Amoroso Alfonso Andria Giuseppe Astore Mario Baldassarri Laura Bianconi Sebastiano Burgaretta Aparo

Valerio Carrara Maurizio Castro Ombretta Colli Riccardo Conti Barbara Contini Rosario
Giorgio Costa Cesare Corsi Stefano De Lillo Ulisse Di Giacomo Fabrizio Di Stefano Egidio
Digilio Vincenzo Fasano **Antonio Fosson (aggiunge firma in data 19 aprile 2011)** Cosimo
Gallo Enzo Giorgio Ghigo Domenico Gramazio Piergiorgio Massidda Maurizio Saia Mauro
Maria Marino Salvatore Mazzaracchio Giuseppe Menardi Colomba Mongiello Carmelo Morra
Enrico Musso Magda Negri Giovanni Procacci Fabio Rizzi Maria Rizzotti Giacinto Russo
Giacomo Santini Aldo Scarabosio Giancarlo Serafini Cosimo Sibilìa Ada Spadoni Urbani
Helga Thaler Ausserhofer

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L. 2606 presentato il 9 marzo 2011

**NORME PER LA TUTELA DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA NEI RAPPORTI
INTERNAZIONALI.**

Lucio Malan Ada Spadoni Urbani Luigi Compagna Rossana Boldi Laura Bianconi Adriana Poli
Bortone **Antonio Fosson (aggiunge firma in data 13 aprile 2011)** Esteban Juan Caselli
Franco Asciutti Giancarlo Serafini

PARTE II

GIURISPRUDENZA

Corte Costituzionale

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 marzo 2011, n. 28
Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Imposte e tasse - Impresa e imprenditore - Norme della Regione Sardegna - Misure a favore dei comuni montani - Imprese aventi sede legale e unita' operativa ubicata nei comuni montani della Sardegna - Concessione di un contributo, nella forma del credito d'imposta, pari al 20% delle imposte sui redditi e IRAP pagate nel 2011 fino ad un importo massimo di 10.000 euro - Previsione che la Giunta deliberi le condizioni, i limiti e le modalita' di applicazione del beneficio - Lamentata introduzione di aiuti, distorsivi del mercato, non autorizzati, esorbitanza dai poteri concessi agli enti territoriali in materia di finanza derivata - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio comunitario della libera circolazione dei servizi e dei capitali, della competenza legislativa statale esclusiva in materia di sistema tributario, violazione dei limiti statutari, violazione del principio secondo cui nessuna prestazione patrimoniale puo' essere imposta se non in base alla legge. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 3. - Costituzione, artt. 23, 117, commi primo, secondo, lett. e), terzo e quarto, e 119; statuto della Regione Sardegna, artt. 3 e 10; trattato sul funzionamento dell'Unione europea, artt. 56, titolo III, capo 3, 63 e 64 (gia' trattato CE, artt. 49, 56 e 57). Amministrazione pubblica - Impiego pubblico -

Norme della Regione Sardegna - Previsione di programmi di stabilizzazione dei lavoratori precari - Previsione di riserve di posti e inquadramenti in categorie superiori a favore del personale regionale - Contrasto con la normativa statale di riferimento con incidenza sul sistema generale della finanza pubblica - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia dell'ordinamento civile, violazione del principio del pubblico concorso per l'accesso al pubblico impiego, violazione del principio di eguaglianza, violazione del principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, violazione dei limiti statutari. - Legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1, art. 7, che modifica l'art. 3 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3. - Costituzione, artt. 3, 97 e 117, commi secondo, lett. l), e terzo; statuto della Regione Sardegna, art. 3; d.l. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2009, n. 102, art. 17, commi 10 e 12; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 14, comma 9.

G.U. Corte Costituzionale n. 19 del 04 maggio 2011

RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 24 marzo 2011, n. 29
Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 24 marzo 2011 (del Presidente del Consiglio dei ministri). Impiego pubblico - Norme della Provincia di Bolzano - Personale svolgente funzioni dirigenziali a titolo di reggenza - Previsione che la misura prevista per la trasformazione dell'indennità di funzione in assegno personale e pensionabile è raddoppiata con decorrenza dall'assunzione delle funzioni dirigenziali - Contrasto con la normativa statale secondo cui nel triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti non può superare il trattamento spettante nel 2010 - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa statale nella materia concorrente del coordinamento della finanza pubblica, esorbitanza dai limiti statutari - Istanza di

sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 5, comma 9, che aggiunge il comma 12 all'art. 26 della legge della Provincia di Bolzano 23 aprile 1992, n. 10. - Costituzione, art. 117, comma terzo; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, artt. 8 e 9; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 1. Responsabilit  amministrativa e contabile - Norme della Provincia di Bolzano - Denuncia alla Corte dei conti per responsabilit  del personale pubblico - Esclusione sino al raggiungimento della soglia valoriale prescritta nella legge - Lamentata esenzione di responsabilit  in contrasto con la normativa nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e giustizia amministrativa, violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialit  - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 7, comma 1. - Costituzione, artt. 97 e 117, comma secondo, lett. l); d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, artt. 20 e 22; legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 1, comma 3. Sanzioni amministrative - Norme della Provincia di Bolzano - Violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili - Irrogazione delle sanzioni solo dopo aver esperito una particolare procedura finalizzata all'adeguamento al precetto della normativa violata - Lamentata indeterminatezza delle fattispecie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione del principio di legalit  e tassativit  dell'illecito amministrativo, esorbitanza dai limiti statutari - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 8, che modifica l'art. 4-bis della legge della Provincia di Bolzano 7 gennaio 1977, n. 9. - Costituzione, art. 25, comma secondo; legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, commi 1 e 2. Responsabilit  amministrativa e contabile - Norme della Provincia di Bolzano - Previsione che nell'esercizio delle funzioni connesse con le iscrizioni tavolari il conservatore dei libri fondiari sia responsabile nei limiti in cui risponde il giudice tavolare - Prevista disapplicazione, in caso di accertata colpa lieve, di un'eventuale

statuizione di compensazione delle spese processuali innanzi alla Corte dei conti - Contrasto con la normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e giustizia amministrativa - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 12, commi 1 e 2, che modificano l'art. 2 della legge della Provincia di Bolzano 9 novembre 2001, n. 16. - Costituzione, art. 117 comma secondo, lett. l). Ambiente - Norme della Provincia di Bolzano - Aree protette, parchi naturali, monumenti naturali - Divieto di raccolta di piante per uso proprio - Previsione di deroghe da introdursi da parte della Giunta in casi giustificati - Lamentata indeterminatezza della previsione normativa con potenziale lesione dei principi di salvaguardia e conservazione e uniformità su tutto il territorio nazionale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente, violazione dell'obbligo di osservanza dei vincoli comunitari, esorbitanza dai limiti statutari - Istanza di sospensione dell'esecuzione della legge censurata. - Legge della Provincia di Bolzano 17 gennaio 2011, n. 1, art. 15, comma 1, che modifica l'art. 9 della legge della Provincia di Bolzano 12 maggio 2010, n. 6. - Costituzione, art. 117, commi primo e secondo, lett. s); legge 11 febbraio 1992, n. 157; d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, artt. 3, 4 e 9; d.m. 17 ottobre 2007; direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992; statuto della Regione Trentino-Alto Adige, art. 8, comma 1, punto n. 16.

G.U. Corte Costituzionale n. 20 dell' 11 maggio 2011

ORDINANZA 11 - 13 maggio 2011, n. 169

Giudizio sull'ammissibilità di ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Referendum - Referendum per l'acqua pubblica ammessi con le sentenze della Corte costituzionale nn. 24 e 26 del 2011 - Decreti del Presidente della Repubblica del 23 marzo 2011 di fissazione delle consultazioni referendarie per una data (12-13 giugno 2011) diversa da quella stabilita per le elezioni amministrative (15-16 maggio) - Conflitto di attribuzione tra poteri

dello Stato sollevato dal Comitato promotore per il Sì nei confronti del Consiglio dei ministri - Denunciata violazione dei principi di ragionevolezza, di imparzialità nell'esercizio dei pubblici poteri, di buon andamento dell'azione amministrativa e di leale collaborazione tra poteri, nonché asserita lesione delle attribuzioni costituzionali dei ricorrenti in quanto rappresentanti del popolo sovrano - Estraneità alla sfera delle attribuzioni del comitato promotore della pretesa alla scelta della data del referendum, spettante al Governo nell'ambito della cornice temporale definita dalla legge - Mancanza del requisito oggettivo del conflitto - Inammissibilità del ricorso. - Deliberazione del Consiglio dei ministri 23 marzo 2011, n. 133; decreti del Presidente della Repubblica 23 marzo 2011. - Costituzione, artt. 3, 75 e 97; legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 37, terzo e quarto comma.

G.U. Corte Costituzionale n. 21 del 18 maggio 2011

PARTE III

DOTTRINA

Associazione Italiana dei Costituzionalisti

N. 2/2011

LO STATO DI DIRITTO NEL XXI SECOLO.

Gaetano Silvestri

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Silvestri.pdf>

**UNA PRIMA LETTURA DEL DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE
DI RIFORMA DEL TITOLO IV, PARTE II, DELLA COSTITUZIONE.**

Elisa Tira

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Tira.pdf>

**L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE SULLE PENSIONI DI RE-
VERSIBILITA' TRA LEGISLATORE, GIUDICE DELLE PENSIONI E
CORTE COSTITUZIONALE**

NOTA A CORTE COST. N.1/2011.

Lorenzo Nannipieri

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Nannipieri.pdf>

**I "LIMITI" ALL'INTERPRETAZIONE CONFORME: CENNI SU UN
PROBLEMA APERTO.**

Giovanna Pistorio

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Pistorio.pdf>

VINCOLO DEL GIUDICATO COSTITUZIONALE E RUOLO DELLA CORTE.

NOTA A CORTE COST., 3 DICEMBRE 2010, N. 350

Andrea Lollo, Alessandro morelli

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/LOLLOMORELLI.pdf>

LA 'PROMOZIONE' DEL PRINCIPIO DI PARI OPPORTUNITÀ NELLA COMPOSIZIONE DELLE GIUNTE NEGLI ENTI TERRITORIALI ALLA LUCE DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA.

NOTA A TAR CAMPANIA, SEZ. I, SENTENZA DEL 10 MARZO 2011, N. 1427

Ugo Adamo

<http://www.rivistaaic.it/sites/default/files/rivista/articoli/allegati/Adamo.pdf>

Astrid-online.it

N. 9-10/2011

I DIRITTI FONDAMENTALI ALLA PROVA DELL'EMERGENZA.

Giovanni Maria Flick

INCLUSIONE SOCIALE E CARCERE.

Marco Ruotolo

Federalismi.it

N.9/2011

L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA POLITICO - ISTITUZIONALE.

Giuseppe de Vergottini

<http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?>

[artid=18072&dpath=document&dfile=03052011095628.pdf&content=L'evoluzione+del+sistema+politico++istituzionale++stato++dottrina++](http://www.federalismi.it/AppOpenFilePDF.cfm?artid=18072&dpath=document&dfile=03052011095628.pdf&content=L'evoluzione+del+sistema+politico++istituzionale++stato++dottrina++)

UNIVERSITÀ E REGIONI IN DIALOGO SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N. 240 DEL 2010.

Lorenza Violini

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18073&dpath=document&dfile=03052011100204.pdf&content=Università+e+regioni+in+dialogo+sull'+attuazione+della+legge+n.+240+del+2010+-+stato+-+dottrina+-+>

RICORSO STRAORDINARIO AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA E CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO: UN RAPPORTO PROBLEMATICO.

Luigi Viola

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18053&dpath=document&dfile=26042011231727.pdf&content=Ricorso+straordinario+al+Presidente+della+Repubblica+e+codice+del+processo+amministrativo:+un+rapporto+problematico+-+stato+-+dottrina+-+>

FEDERALISMO MUNICIPALE: LA DETERMINAZIONE DEI COSTI E FABBISOGNI STANDARD (E NON SOLO).

Ettore Jorio

[http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18052&dpath=document&dfile=27042011181206.pdf&content=Federalismo+municipale:+la+determinazione+dei+costi+e+fabbisogni+standard+\(e+non+solo\)+-+stato+-+dottrina+-+](http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18052&dpath=document&dfile=27042011181206.pdf&content=Federalismo+municipale:+la+determinazione+dei+costi+e+fabbisogni+standard+(e+non+solo)+-+stato+-+dottrina+-+)

N.10/2011

QUESTIONI ATTUALI IN UN DIBATTITO TRADIZIONALE: LA GIURISDIZIONE NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Roberto Caponigro

<http://www.federalismi.it/ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18161&dpath=document&dfile=17052011161353.pdf&content=Questioni+attuali+in+un+dibattito+tradizionale:+la+giurisdizione+nei+confronti+della+pubblica+Amministrazione+-+stato+-+documentazione+-+>

IL DIALOGO STRUTTURATO E LA PARTECIPAZIONE DEGLI ENTI LOCALI ALLA PARTECIPAZIONE DELLE POLITICHE EUROPEE: UN NUOVO STRUMENTO DI ARMONIZZAZIONE 'INDIRETTA'?

Anna Simonati

[http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?](http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18163&dpath=document&dfile=17052011163746.pdf&content=Il+dialogo+strutturato+e+la+partecipazione+degli+enti+oocali+alla+partecipazione+delle+politiche+europee:+un+nuovo+strumento+di+armonizzazione+'indiretta'+?+-+stato+-+dottrina+-+)

[artid=18163&dpath=document&dfile=17052011163746.pdf&content=Il+dialogo+strutturato+e+la+partecipazione+degli+enti+oocali+alla+partecipazione+delle+politiche+europee:+un+nuovo+strumento+di+armonizzazione+'indiretta'+?+-+stato+-+dottrina+-+](http://www.federalismi.it/ ApplOpenFilePDF.cfm?artid=18163&dpath=document&dfile=17052011163746.pdf&content=Il+dialogo+strutturato+e+la+partecipazione+degli+enti+oocali+alla+partecipazione+delle+politiche+europee:+un+nuovo+strumento+di+armonizzazione+'indiretta'+?+-+stato+-+dottrina+-+)

Giornale di diritto amministrativo

N. 5/2011

LA RIFORMA DEL CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE.

Enrico Carloni

LA CORTE COSTITUZIONALE "SALVA" LA DISCIPLINA STATALE SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.(Corte costituzionale, sentenza 17 novembre 2010, n. 325).

Lorenzo Cuocolo

L'ORA DI RELIGIONE E LA VALUTAZIONE SCOLASTICA. (Tar Lazio, sentenza 10 novembre 2010, n. 33433)

Monica Cocconi

I SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI: DALL'AGENZIA DI NUOVO AL MINISTERO DELL'INTERNO.

Claudio Meoli

IL "SISTEMA DELLE AGENZIE EUROPEE" ALLA PROVA DELLA VALUTAZIONE.

Edoardo Chiti

LO STATO DEI SERVIZI IDRICI NELLA RELAZIONE CONVIRI.

Adriana Caroselli e Leila Tessarolo

LA SCIA PRENDE IL POSTO DELLA DIA?.

Giovanni Francesco Nicodemo

Giustamm.it

N. 5/2011

LA GIURISDIZIONE SULL'ACQUA: UNA SPECIALITÀ DA CONSERVARE?

Barbara Marchetti

UN DIVERSO PARADIGMA DI GIUSTIZIA: LE ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION.

Tommaso Edoardo Frosini

APPALTI PUBBLICI: I SISTEMI DINAMICI DI ACQUISIZIONE.

Iole Petrone

APPALTI PUBBLICI: IL DIALOGO COMPETITIVO.

Iole Petrone

BREVI RIFLESSIONI SUGLI SVILUPPI DELLA MEDIAZIONE TRA COMPATIBILITÀ COSTITUZIONALE ED ESIGENZE DI INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA.

(COMMENTO ALLA ORDINANZA T.A.R. LAZIO, SEZ. I, N.R.G. 10937/2010 DEL 12.4.2011).

Silvano Nobili

IL CD. "DL SVILUPPO" E I SUOI RIFLESSI SUL CORPUS NORMATIVO DEI CONTRATTI PUBBLICI.

Simona Rostagno

DIRITTI FONDAMENTALI E GIUDICE AMMINISTRATIVO.

Mario R. Spasiano

**APPUNTI DI UN AMMINISTRATIVISTA PER UNO STUDIO SULLA
CLASSIFICAZIONE DELLE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE.**

Francesco Volpe

**NATURA DELLA SCIA E SUA APPLICAZIONE NELL'EDILIZIA.
ASPETTANDO LA PLENARIA**

Giovanni Francesco Nicodemo

**CROCIFISSO, TRA GIUDICI ITALIANI ED EUROPEI, TRA
TOLLERANZA ED INTEGRALISMO, TRA POLITICHE DI
ACCOGLIENZA E DI RESPINGIMENTO.**

Armando Pozzi

**IL CONTRATTO DI AVVALIMENTO TRA DIRITTO COMUNITARIO E
DIRITTO ITALIANO.**

Fabio Cintioli

Guida al diritto

N. 19/2011

**GIUDIZIO AMMINISTRATIVO: IL RICORSO INCIDENTALI HA UN
EFFETTO PARALIZZANTE SU QUELLO PRINCIPALE.**

Commento di Gianmario Palliggiano

N. 20/2011

**IL CONTRASTO ALL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA DEVE FARE I
CONTI CON LA "DIRETTIVA RIMPATRI".**

Autori vari

**CON L'INGRESSO DELLA NOZIONE "PRECURSORI DI DROGHE"
IMPIEGO LECITO SUBORDINATO A VARIE FORME DI CONTROLLO.**

Commento di Giuseppe Amato

SOCIETA' MISTE: DIVIETO DI PARTECIPARE ALLE GARE SOLO AI SOGGETTI CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI.

Commento di Xavier Santiapichi

N. 21/2011

SULL'ISTANZA DI SANATORIA IL SILENZIO-ASSENSO DELLA P.A. RENDE ILLEGITTIMO L'ATTO NEGATIVO EMESSO CON RITARDO..

Commento di Gianmario Palliggiano

N. 22/2011

ANALISI DECRETO LEGGE 13 MAGGIO 2011, N. 70 (DECRETO SVILUPPO).

Autori vari

STRANIERI: SANATORIA PER COLF E BADANTI VALIDA ANCHE PER CHI HA VIOLATO L'ORDINE DI ESPULSIONE..

Commento di Gianmario Palliggiano

N. 3/2011 DOSSIER

**LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA VENTI ANNI DOPO.
L'EVOLUZIONE DELLA LEGGE 241/1990 E IL PUNTO SULLA GIURISPRUDENZA.**

Autori vari

Istituzioni del Federalismo

N. 5-6/2010

LE DEBOLEZZE IDENTITARIE DEL REGIONALISMO ITALIANO.

Roberto Segatori

**ESISTE UN "DIRITTO" A UNA BUONA AMMINISTRAZIONE?
(osservazioni critiche preliminari sull'(ab)uso della parola "diritto").**

Lucio Pegoraro

**OSSERVAZIONI CRITICHE SULLA PRASSI RELATIVA AL POTERE DI
SOSPENSIVA DELLE LEGGI NEI GIUDIZI DI COSTITUZIONALITA'
IN VIA PRINCIPALE.**

Patrizia Vipiana

**PROFILI EVOLUTIVI DELLE MODALITA' DI GESTIONE DEL
TRASPORTO PUBBLICO LOCALE: VERSO UN MUTAMENTO DI
"PARADIGMA"?**

Alessandro Cabianca

**FOCUS SULLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE IN MATERIA
DI AUTONOMIA FINANZIARIA REGIONALE.**

Federica Finzi

LexItalia.it

N. 5/2011

IL "DIRITTO ALLA SALUTE": LA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL MEDICO, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA PRESCRIZIONE DEI FARMACI, SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DEI CONTI.

Antonio Vetro

RISARCIMENTO DEL DANNO CONSEGUENTE ALL'ILLEGITTIMO ESERCIZIO DEL POTERE AMMINISTRATIVO E CAUSALITÀ "GIURIDICA": UN'INTERPRETAZIONE FILOSOFICO-GIURIDICA.

(COMMENTO ALLA DECISIONE DELL'ADUNANZA PLENARIA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 3/2011).

Antonio Vacca

ENERGIE RINNOVABILI: QUALE FUTURO DOPO LE NUOVE (DISCUSSE) TARIFFE DEL QUARTO CONTO ENERGIA?.

Gerardo Guzzo

FERMI I LIMITI ALLE ASSUNZIONI DI DIRIGENTI A CONTRATTO, ANCHE SE DERIVANTI DA CONCORSI.

Luigi Oliveri

Politica del diritto

N. 1/2011

**LA TUTELA DELLA DIGNITA' UMANA: SVILUPPI
GIURISPRUDENZIALI E DIFFICOLTA' APPLICATIVE.**

Giuseppe Monaco

**RIFLESSIONI SPARSE SUL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEL
DIRITTO DEI CONTRATTI.**

Sonja Haberl

**A PROPOSITO DI PROCESSO, DEMOCRAZIA PARTECIPATIVA E
RUOLO DEI MEDIA.**

Alessandro Somma

Rivista trimestrale di diritto pubblico

N. 1/2011

**LO STATO MODERNO E LA SUA CRISI (a cento anni dalla prolusione
pisana di santi romana).**

Paolo Grossi

1861-1864: I PRIMI ANNI DELL'UNITA' D'ITALIA.

Autori vari

**CONSENSO INFORMATO AI TRATTAMENTI SANITARI E
AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE.**

Alessandra Pioggia

Infoleg n. 5

**LE AGENZIE DI RATING TRA PRIVATIZZAZIONE DI FUNZIONI
PUBBLICHE E OPINIONI PRIVATE "GENETICAMENTE MODIFICATE".**

Luigi Pianesi



Nuovi arrivi

Servizio Studi della Camera dei Deputati

Dossier: Le società a partecipazione pubblica.

Servizio Studi della Camera dei Deputati

Dossier: Libro bianco - Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - COM(2011)144.

Servizio Studi della Camera dei Deputati

Dossier: Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici - Quarto Conto energia.

Servizio Studi della Camera dei Deputati

Dossier: Pacchetto qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

Servizio Studi della Camera dei Deputati

Dossier: Riunione dei Presidenti delle Commissioni competenti in materia di educazione, scienza, ricerca e occupazione. Budapest, 19-20 maggio 2011.

PARTE IV

SEGNALAZIONI

I diritti sociali e l'immigrazione*

Gianluca Bascherini e Antonello Ciervo

1. Introduzione

L'immigrazione costituisce oggi forse il principale terreno di emersione di lotte per i diritti, di rimessa in discussione di consolidate strategie del loro riconoscimento, ma anche di ripensamento ed attualizzazione dei loro contenuti.

I fenomeni migratori hanno ormai messo in discussione l'ultima fortezza dei diritti del *cittadino*, elettorato e incolato. Da una parte infatti anche in Italia si viene sviluppando un dibattito in tema di partecipazione politica degli immigrati che rivela una seppur lenta e parziale maturazione della consapevolezza della natura strutturale della presenza immigrata e della possibilità di uno sganciamento di tali diritti dalla cittadinanza, intesa come appartenenza ad una determinata comunità sociale e politica. D'altra parte, in tema di incolato, le vicende legate all'ingresso ed all'allontanamento dei migranti dal territorio nazionale mettono a tema interrogativi radicali riguardo il significato, i contenuti ed i limiti che oggi connotano la libertà personale e la sua principale proiezione dinamica che è la libertà di circolazione. Al contempo, questi movimenti di persone provenienti dai più diversi contesti culturali, sollecitano il giurista ad un ripensamento degli approcci e delle soluzioni che fino ad oggi hanno connotato le controversie inerenti i diritti riconducibili ad identità, culture, fedi e laicità, mentre il tema oggetto di queste pagine, ossia il rapporto tra immigrazione e diritti sociali, si rivela un importante punto di osservazione delle dinamiche in materia di eguaglianza, diritti e dignità, oltre che un accurato misuratore dei conflitti riguardanti i processi di inclusione sociale, le trasformazioni e le crisi dello stato sociale di diritto.

Questo lavoro si propone, pertanto, di ragionare attorno alle diverse problematiche che oggi connotano i rapporti tra immigrazione e diritti sociali ed alla complessità di tali rapporti, sollecitando una riflessione che non si arresti al pur indiscutibile rilievo delle questioni quantitative che connotano il tema – e dunque al riconoscimento di tali diritti agli immigrati, ai percorsi approntati al riguardo dalla normativa e dalla giurisprudenza costituzionale ed ai limiti di questo riconoscimento in ragione del “costo” di tali diritti –, ma che tenga conto anche delle problematiche qualitative che attraversano il rapporto tra immigrazione e diritti sociali medesimi. In altri termini, delle trasformazioni che il riconoscimento dei diritti sociali agli immigrati sollecita non solo sulla platea dei titolari, ma sullo stesso contenuto di tali diritti.

I limiti entro cui questo lavoro deve contenersi, l'obiettivo che questo si propone – traguardare le dinamiche di inclusione, e dunque di esclusione,

· Lo scritto è frutto della collaborazione dei due Autori, che hanno redatto insieme l'introduzione e le osservazioni conclusive. I paragrafi 2, 2.1. e 3 sono da attribuirsi a Gianluca Bascherini, mentre i paragrafi 2.2., 2.3. e 4 ad Antonello Ciervo.

sociale che si muovono dietro alla trama dei rapporti tra immigrazione e diritti sociali – e, aggiungeremmo, l'estrema dinamicità della materia, sono alcuni dei fattori che sconsigliano tentativi di ricostruzione onnicomprensiva del nostro ambito di ricerca, esaustive cartografie dei diritti sociali riconosciuti in Italia agli immigrati¹. Non si deve peraltro trascurare che il tema dei rapporti tra immigrazione e diritti sociali oggi interessa tanto gli ordinamenti nazionali quanto quello comunitario, ragione questa che evidenzia la necessità di articolare la riflessione sul punto in una prospettiva multilivello che dia conto delle dinamiche che in questa materia si registrano sul piano sovranazionale, oltre che su quello nazionale e regionale, nel quale peraltro sempre più di frequente emergono questioni che evidenziano la complessità dei problemi legati all'integrazione sociale dei migranti.

In questa sede, dunque, ci proponiamo di analizzare una serie di controversie inerenti il riconoscimento o meno ai non cittadini, o ad alcuni tra questi, di un determinato diritto sociale che, a nostro avviso, assumono una valenza paradigmatica della dinamicità, della complessità e della conflittualità che innervano i rapporti tra immigrazione e diritti sociali e, al contempo, della loro capacità di evidenziare come tali questioni non riguardino soltanto gli immigrati, ma interessino piuttosto un più generale processo in atto di riscrittura delle politiche di inclusione sociale.

Per questa ragione, ci proponiamo di articolare il nostro lavoro su un triplice livello di analisi: indagheremo, innanzitutto, le dinamiche interessanti la normativa nazionale in materia di diritti sociali degli immigrati e la relativa giurisprudenza costituzionale ed ordinaria. Al riguardo si cercherà non solo di svolgere un'analisi dei diritti sociali previsti nel titolo V del Testo Unico dell'Immigrazione (D. lgs. n. 286/1998, d'ora in avanti TUIM), ma anche di quella particolare azione civile - prevista agli articoli 43 e 44 TUIM -, finalizzata a rimuovere eventuali comportamenti discriminatori che, direttamente o indirettamente, tendono ad escludere i migranti dal godimento dei diritti sociali, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Successivamente si esaminerà il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione che viene emergendo dal TUIM e dalle sue successive riforme (in primo luogo la legge n. 189/2002 ed il c. d. "pacchetto sicurezza"), oltre che dalla riforma dei servizi sociali operata dalla legge 328/2000 e dai processi di federalizzazione avviati a partire dalla riforma del titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001). Particolare attenzione verrà prestata, al riguardo, alla giurisprudenza costituzionale che nell'ultimo lustro è intervenuta su quella distinzione tra politiche *di* immigrazione (che attengono

¹ Per complessive ricostruzioni sui diritti sociali degli immigrati v. ad es. B. NASCIMBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, Milano, 2004, pp. 975 ss. e, più di recente, B. PEZZINI, *Una questione che interroga l'uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *Annuario 2009, Lo statuto costituzionale del non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale. Cagliari, 16-17 ottobre, 2009*, Napoli, 2010, pp. 163 ss.

all'ingresso ovvero all'espulsione dello straniero e che sono di competenza dello Stato) e politiche *per* l'immigrazione (che riguardano la permanenza sul territorio dello straniero ed alle quali concorrono competenze tanto dello Stato, quanto delle Regioni e degli altri enti locali) che caratterizza l'impianto originario della nostra legislazione e che viene sancito esplicitamente all'articolo 3, quinto comma del TUIM.

In terzo luogo, analizzeremo la giurisprudenza delle Corti sovranazionali: in particolare, per quanto concerne la Corte di Giustizia, costituiranno oggetto di approfondimento i più recenti casi affrontati dai Giudici di Lussemburgo in tema di tutela dei diritti sociali dei migranti (si pensi, per tutti, al caso *Feryn* del 10 luglio 2008) al fine di verificare secondo quali modalità il principio della non discriminazione tende a declinarsi rispetto alla giurisprudenza dei giudici comuni italiani. Per quanto riguarda, invece, la Corte di Strasburgo, analizzeremo quel filone giurisprudenziale che a partire dalla sentenza *Gaygusuz contro Austria* del 16 settembre 1996, fino alla recentissima *Carson e altri contro Regno Unito* del 16 marzo 2010, garantisce i diritti sociali dei migranti in una lettura in combinato disposto del principio non discriminatorio (*ex art. 14 CEDU*) e della garanzia al diritto di proprietà (*ex art. 1, protocollo n. 1 della CEDU*).

Invece, non troverà spazio in queste pagine dedicate al tema dei diritti sociali degli immigrati, un'analisi di quei profili più strettamente legati alle problematiche del lavoro migrante e del diritto alla vita familiare, un ambito quest'ultimo in cui emergono con forza una serie di questioni, spesso assai delicate, proprio in tema di inclusione sociale e di riconoscimento delle differenze culturali. Si è infatti ritenuto opportuno affrontare, in questo scritto, quegli ambiti giuridici in cui i profili discriminatori legati al riconoscimento ed alla garanzia dei diritti sociali nei confronti dei migranti sono più strettamente legati ai temi propri del Diritto costituzionale e della riflessione scientifica di ambito pubblicistico².

2. Il quadro normativo in materia di diritti sociali degli immigrati. Una ricostruzione generale

In materia di diritti sociali, il TUIM ha aggiornato un quadro normativo datato e lacunoso codificando una serie di importanti riconoscimenti intervenuti nel frattempo in via giurisprudenziale e calando le misure in materia entro più complessive politiche di accoglienza e di integrazione degli immigrati che, come vedremo, coinvolgono anche le regioni e gli enti locali, chiamando le prime alla

² Per un inquadramento generale a questi temi, cfr. ad es. A. ALLAMPARESE, *Lavoratore extracomunitario ed integrazione europea: profili giuridici*, Bari, 2007; S. NAPPI, *Il lavoro degli extracomunitari*, Napoli, 2006; A. Kemnitz, *Immigration, unemployment and domestic welfare*, Tübingen, 2007; sul ricongiungimento familiare, si rinvia per tutti a G. SIRIANNI, *Il diritto degli stranieri all'unità familiare*, Milano, 2006, ma di recente si veda anche L. PASCUCI, *Il ricongiungimento familiare nell'interpretazione della Corte costituzionale*, in *Famiglia e diritto*, 2008, pp. 117 ss.

promozione delle politiche pubbliche in materia di servizi ed i secondi all'erogazione di questi³.

Il titolo V del TUIM disciplina alcuni ambiti specifici di *welfare* per gli stranieri presenti sul territorio italiano: salute, istruzione, assistenza sociale, alloggio. Il TUIM riconnette alla semplice "presenza" dello straniero sul territorio italiano la tutela dei "diritti fondamentali della persona umana" (art. 2, primo comma) – si pensi ad es. alle cure mediche di cui all'art. 35, terzo comma e all'obbligo scolastico per i minori *ex art.* 38 – mentre riconosce sulla base del "regolare soggiorno" i diritti in materia civile, la partecipazione alla vita pubblica locale, il pari trattamento e l'eguaglianza dei diritti tra cittadini e stranieri per quanto attiene al lavoro ed alle situazioni giuridiche ad esso connesse (commi 2, 3 e 4), modulando l'accesso a servizi e prestazioni sociali in base al tipo e alla durata del titolo di soggiorno di cui il singolo straniero dispone. Tra i diritti riconosciuti solo allo straniero "regolarmente soggiornante", ci limitiamo a menzionare, in questa sede, l'iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale (art. 34, primo e secondo comma), l'accesso ai corsi universitari (art. 39), l'accesso all'edilizia residenziale pubblica (art. 40, sesto comma) mentre altri diritti, come accennavamo sopra, dipendono dal tipo e dalla durata del permesso di soggiorno, come ad es. la distinzione tra gli stranieri soggetti all'iscrizione obbligatoria o a quella facoltativa, o alla stipula di una assicurazione privata al S.S.N. (art. 34, commi primo e terzo).

Le riforme intervenute a partire dalla l. n. 189 del 2002 (cd. legge Bossi - Fini), pur lasciando largamente in piedi le previgenti disposizioni in materia, hanno reinterpretedo restrittivamente il quadro del *welfare* immigrato caratterizzante il TUIM nella sua originaria versione, riducendo i contenuti delle diverse prestazioni e rendendo ulteriormente difficoltoso il godimento di queste da parte degli aventi diritto. Queste riforme, infatti, si sono caratterizzate da una parte per una restrizione della platea dei possibili destinatari che ha investito principalmente gli immigrati 'irregolari' e, dall'altra parte, da una intonazione fortemente polemica e simbolica che chiude le non moltissime prospettive di integrazione caratterizzanti il TUIM del 1998 e che, più in generale, punta ad una riscrittura del significato che il lavoro assume - per i lavoratori e le lavoratrici extracomunitarie - quale vettore di riconoscimento dei diritti sociali ed al contempo di integrazione e cittadinanza; riscrittura che diverge fortemente dalla trama che su queste dinamiche il principio lavorista dipana nella Costituzione.

La Bossi-Fini, pur non intervenendo direttamente sulle disposizioni del TUIM riguardanti i diritti sociali degli immigrati, ha introdotto l'art. 40, primo comma *bis* che preclude l'accesso alle misure di integrazione sociale agli extracomunitari che non si dimostrino in regola con le norme sul soggiorno.

³ Sul riparto di competenze tra Stato e regioni in materia di diritti sociali degli immigrati v. *infra*, par. 3.

Paradigmatica della diversa valenza che assume per i lavoratori e le lavoratrici non - Ue il lavoro quale fattore di integrazione e riconoscimento, è sicuramente l'introduzione del "contratto di soggiorno" (art. 5 *bis* TUIM) che codifica quella debolezza che già nei fatti caratterizza la posizione dei lavoratori in questione, subordinando il soggiorno al lavoro, dando forma ad una figura unica di contratto di lavoro subordinato ed esemplando efficacemente l'aspirazione di tale normativa a funzionalizzare la presenza immigrata alle esigenze del mercato nazionale del lavoro, e rivelando in tal modo un'importante aporia delle attuali politiche migratorie in quanto connette l'ingresso di lavoratori immigrati ad una forma di impiego che appare in controtempo, nella stabilità che presuppone, rispetto a quella flessibilità che si predica nel mercato del lavoro quando si tratta di lavoratori autoctoni⁴. Peraltro, al contratto di soggiorno si aggiungono le altre modifiche intervenute in materia a restringere le possibilità di stabilizzazione lavorativa e familiare degli immigrati nel territorio nazionale, puntando invece alla temporaneità degli insediamenti lavorativi⁵.

Questa tendenza alla contrazione dei contenuti e dei destinatari del *welfare* immigrato ha conosciuto un importante avanzamento con il recente "pacchetto sicurezza". In particolare, la legge 94/2009 ha operato una serie di riforme in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno e controlli sulla loro regolarità, acquisto della cittadinanza, ricongiungimento familiare, accesso all'abitazione che più o meno direttamente investono le possibilità di integrazione e riconoscimento dei diritti sociali degli stessi immigrati⁶. A ciò si

⁴ A questo proposito B. PEZZINI, *Una questione che interroga l'uguaglianza* cit., p. 227, a nt. 117 rileva come "il paradosso di un processo ribaltato di liberalizzazione crescente del mercato nazionale e di rigidi canali di controllo quantitativi e qualitativi dei flussi di ingresso (a prescindere dalla palese ineffettività, una pretesa di totale controllo del mercato del lavoro nei confronti degli stranieri) si giustifica solo in una visione in cui la forza lavoro straniera è interamente subordinata all'interesse nazionale".

⁵ Al contratto di soggiorno bisogna infatti aggiungere l'eliminazione della "prestazione di garanzia per l'accesso al lavoro" (il cd. *sponsor*) dell'art. 23 TUIM – sostituito con una disposizione che favorisce gli stranieri formati nei paesi di origine sulla base di programmi di formazione professionale approvati da enti ed amministrazioni italiane; l'esclusione della liquidazione dei contributi previdenziali al lavoratore extracomunitario che venga rimpatriato prima di aver maturato il diritto alla prestazione previdenziale; la riduzione del periodo di iscrizione al collocamento concesso all'immigrato che ha perso lavoro. Inoltre a limitare le possibilità di stabilizzazione lavorativa e familiare degli immigrati concorrono una serie di modifiche introdotte in materia di titoli di soggiorno e ricongiungimenti, tra le quali la riduzione della durata dei permessi di soggiorno rinnovati, l'anticipazione del termine per la richiesta del loro rinnovo, l'allungamento del tempo di residenza necessario ad ottenere la carta di soggiorno, le limitazioni progressivamente poste ai ricongiungimenti familiari.

⁶ *Ricordiamo che tale legge*, se semplifica le procedure di ingresso per lavoratori altamente specializzati e professori universitari (art. 1, comma 22 lett. *o*), limita le possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio (art. 1, commi 11 e 15); prevede un contributo tra 80 e 200 euro per ogni rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno (art. 1, comma 22 lett. *b*); subordina il rilascio del permesso di soggiorno alla stipula di uno specifico "accordo di integrazione" (art. 4 *bis* TUIM) articolato per crediti da conseguire nel corso del soggiorno e la cui perdita integrale determina, salvo ipotesi di soggiorno per asilo o per motivi umanitari, la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione (art. 1, comma 25); condiziona il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche al superamento di un *test* di conoscenza della lingua italiana (art. 1, comma 22 lett. *h*). In materia di ricongiungimento familiare, inoltre, la legge abolisce il silenzio assenso ai fini del rilascio del nulla osta (art. 1, comma 22 lett. *u*), elimina il richiamo ai parametri minimi di dimensione dell'alloggio previsti dalle leggi regionali in tema di edilizia residenziale pubblica ed esclude al contempo la possibilità che siano le ASL a certificare l'idoneità alloggiativa (art. 1, comma 19). Anche in materia di controlli sulla regolarità del soggiorno la normativa in questione presenta rilevanti e discutibili novità

aggiunga che l'intonazione polemica caratterizzante le precedenti riforme, *in primis* nei confronti dell'irregolarità migratoria, ha qui intensificato la sua componente simbolica. Le diverse norme annuncio che, vigenti o meno, hanno segnato quest'ultima riforma, concorrono infatti ad abbassare ulteriormente l'effettivo livello di tutela di diritti sociali fondamentali quali istruzione e salute, riducendo i diritti sociali riconosciuti agli stranieri irregolari ad una essenzialità sempre più prossima a quel contenuto minimo *“al di sotto del quale scompare lo stesso oggetto del diritto”*⁷.

Ricostruite per sommi capi le dinamiche legislative intervenute a partire dal TUIM del 1998 in materia di diritti sociali degli immigrati, può essere utile a questo punto considerare, attraverso la giurisprudenza costituzionale ed ordinaria in materia, alcuni conflitti paradigmatici delle lotte per il riconoscimento e l'inclusione che prendono corpo in questo ambito.

2. 1. *Il diritto alla salute e le prestazioni di assistenza sociale*

Il TUIM (artt. 34 - 36), oltre ad aver introdotto un apposito titolo di soggiorno per cure mediche (art. 36), ha, come accennato, diversificato l'assistenza sanitaria per gli stranieri in base a regolarità e durata del soggiorno, distinguendo tra stranieri obbligati all'iscrizione al S.S.N., stranieri che possono scegliere se iscriversi al S.S.N. o stipulare un'assicurazione privata e stranieri non iscritti nè iscrivibili al S.S.N. Agli stranieri non in regola con le norme su ingresso e soggiorno l'art. 35 TUIM garantisce comunque *“le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio e sono estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva”* (comma terzo)⁸ e tutela la riservatezza dei dati dello straniero che si rivolge al S.S.N. (comma quinto)⁹.

su terreni peraltro assai sensibili socialmente quali le rimesse degli immigrati e il loro accesso ai servizi. Questa infatti ha attribuito alle agenzie autorizzate al trasferimento di denaro il controllo della regolarità del titolo di soggiorno dello straniero che intenda effettuare tali operazioni (art. 1, comma 20). La legge, infine, ha introdotto un obbligo di dimostrazione della regolarità del soggiorno ai fini dell'accesso ai servizi (sanità e scuola dell'obbligo escluse) e ai fini del perfezionamento degli atti di stato civile (art. 1, comma 22 lett. f), previsione questa in sede amministrativa ricondotta almeno in parte a ragione, escludendo gli atti riguardanti la nascita e il riconoscimento di filiazione, precisando la circolare del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - n. 19 del 7 agosto 2009 che *“... per lo svolgimento delle attività riguardanti le dichiarazioni di nascita e di riconoscimento di filiazione (registro di nascita dello stato civile) non devono essere esibiti documenti inerenti al soggiorno, trattandosi di dichiarazioni rese anche a tutela del minore, nell'interesse pubblico della certezza delle situazioni di fatto”*.

⁷ Così B. PEZZINI, *Una questione che interroga l'uguaglianza*, *op. cit.*, p. 192.

⁸ A questo riguardo, inoltre, il TUIM individua specifici settori di intervento e ne fa oggetto di una tutela rafforzata (ad es. vaccinazioni, profilassi, diagnosi e cura di malattie infettive, tutela della gravidanza, della maternità e della salute dei minori).

⁹ A tal fine il regolamento di attuazione (D.P.R. 394/1999, art. 43, comma terzo) ha previsto l'utilizzo da parte delle strutture sanitarie di un codice identificativo, lo STP, valido sull'intero territorio nazionale, che dovrebbe permettere allo straniero irregolare di accedere alle varie prestazioni ad esso spettanti ed al contempo garantire l'anonimato riguardo la sua identità nelle comunicazioni tra le strutture sanitarie e le altre strutture pubbliche.

Proprio la tutela della salute degli irregolari ha sollevato le più rilevanti problematiche sul terreno della tutela dei diritti fondamentali, innanzitutto per quanto concerne l'essenzialità delle prestazioni loro riconosciute e la tutela della riservatezza dei dati dello straniero che si rivolge alle strutture pubbliche.

Emblematica al riguardo la sentenza della Corte costituzionale n. 252/2001¹⁰. In tale sentenza, infatti, la Corte ribadisce un elemento qualificante la propria giurisprudenza in materia di essenzialità delle prestazioni sociali, quale “ultimo baluardo rispetto alle indebite pretese abrogatrici del legislatore”¹¹, ricordando preliminarmente che “... per quanto il diritto ai trattamenti sanitari “è costituzionalmente condizionato” dalle esigenze di bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti”, sussiste comunque, la garanzia di “un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela, che possano appunto pregiudicare l'attuazione di quel diritto”. Poste queste premesse, la decisione ha riconosciuto che l'individuazione delle prestazioni urgenti ed essenziali va operata rispetto al caso singolo secondo l'apprezzamento del medico, apprezzamento del quale, come nel caso in specie, si deve tener conto anche in sede di convalida giudiziale del provvedimento di espulsione, bilanciando tra garanzia dell'ordine pubblico e riconoscimento del diritto alla salute del migrante alla luce delle specifiche circostanze di fatto¹².

¹⁰ Per un commento alla sentenza n. 252/2001 della Corte costituzionale, si veda A. ALGOSTINO, *Espulsione dello straniero e tutela del diritto alla salute: spetta al giudice decidere caso per caso*, in *Giurisprudenza italiana*, 2002, pp. 909 ss.

¹¹ Così M. BENVENUTI, *Cittadinanza e diritti sociali. Un'analisi comparativa tra Italia e Francia*, tesi di dottorato, Roma - Montpellier, 2007, p. 352.

¹² Le applicazioni giurisprudenziali di questo importante principio di diritto, tuttavia, sono state assai oscillanti: ci sembra interessante, al riguardo, segnalare una sentenza del 24 gennaio del 2008 della I sezione della Cassazione civile, avente ad oggetto il caso di un extracomunitario, sottoposto ad un intervento di valvuloplastica mitralica nel corso del 2004 - e quindi bisognoso di continue terapie mediche per sopravvivere -, ma che era stato destinatario di un decreto di espulsione, perché privo del regolare permesso di soggiorno. Ebbene, nel caso concreto, la Corte di Cassazione rilevava che lo straniero non si trovava in una condizione di inespellibilità temporanea, ai sensi dell'articolo 35 TUIM, stabilendo che “... sono coperti dalla garanzia della temporanea inespellibilità quegli interventi e solo quelli che, successivi alla rimozione chirurgica della patologia od alla somministrazione immediata di farmaci essenziali per la vita, siano indispensabili al completamento dei primi od al conseguimento della loro efficacia, nel mentre restano esclusi quei trattamenti di mantenimento o di controllo che, se pur indispensabili ad assicurare una spes vitae per il paziente, fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente”. Ad avviso della Corte, infatti, non si tratterebbe di escludere dall'area degli obblighi costituzionali della Repubblica, nel campo della salute, quelle prestazioni sanitarie necessarie ma destinate all'indeterminata reiterazione purché assicurino effetti *quoad vitam*, bensì “... si tratta di distinguere tra interventi indifferibili (anche se di consistenza temporale non irrilevante) che rendono inespellibile lo straniero irregolare che di essi necessita ed interventi sanitari che qualunque straniero può fruire in Italia ove chieda ed ottenga, previa valutazione dell'Autorità Amministrativa, il previsto permesso di soggiorno per cure mediche (art. 36 del d.leg. 286/98). E la duplicità di tutela (pronta e non condizionata per le situazioni di indifferibilità discrezionale e procedimentalizzata per ogni altra situazione) appare una ragionevole scelta di fornire risposte differenziate a situazioni soggettive obiettivamente assai diverse (nel primo caso dovendosi il sistema sanitario attivare per la presenza stessa dello straniero bisognoso di assistenza e nel secondo caso potendo il sistema sanitario ospitare, alla bisogna, stranieri che di tal assistenza facciano richiesta)”. La Corte giungeva così a considerare legittimo il provvedimento di espulsione, affermando che trattamenti sanitari di controllo, pur se indispensabili

La sentenza non manca poi di ribadire la valenza strumentale all'effettiva tutela della salute della riservatezza dei dati degli stranieri irregolari che si rivolgono alle strutture sanitarie pubbliche, ricordando che “... *il comma 5 dello stesso art. 35, proprio allo scopo di tutelare il diritto alla salute dello straniero comunque presente nel territorio dello Stato, prevede che "l'accesso alle strutture sanitarie ... non può comportare alcun tipo di segnalazione all'autorità, salvo i casi in cui sia obbligatorio il referto, a parità di condizioni con il cittadino italiano", disposizione che conferma il favor per la salute della persona che connota tutta la disciplina in materia*”.

Vedremo nel paragrafo successivo come l'introduzione del reato di clandestinità abbia indotto il governo a contestare l'esistenza di competenze regionali nella tutela di quel “nucleo irriducibile” caratterizzante una serie di diritti sociali a partire dal diritto alla salute, quando si tratti di immigrati irregolari. Qui ci interessa piuttosto soffermarsi sul tentativo di abrogare il divieto di segnalazione operato in corso di approvazione della legge 94/2009, per sottolineare da una parte come simile abrogazione avrebbe potuto facilmente indurre gli immigrati irregolari, bisognosi di cure urgenti ed essenziali, a non rivolgersi alle strutture pubbliche per timore di venire denunciati ed espulsi, incentivando lo sviluppo di una ‘sanità clandestina’ e potenzialmente ripercuotendosi sulla salute quale “interesse della collettività”¹³; dall'altra il contributo che simili tentativi apportano all'isolamento e la marginalizzazione di un immigrato che le normative vigenti espongono al rischio costante di ricaduta nell'irregolarità, oltre che per evidenziare come lo stesso annuncio di simili norme possa produrre effetti socialmente distruttivi, indipendentemente dalla vigenza e dal contenuto della disposizione.

Per quanto concerne invece l'assistenza sociale, l'art. 41 TUIM disciplina l'ambito delle prestazioni spettanti agli stranieri regolarmente soggiornanti, equiparando ai cittadini i titolari di permesso di soggiorno CE ed i titolari di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti in tali titoli di soggiorno. Se questa connessione tra il riconoscimento delle prestazioni di assistenza sociale e la regolarità e durata del soggiorno appare coerente al fine di determinare la platea dei potenziali titolari di queste prestazioni in base ad una certa stabilità nel rapporto tra soggetto e territorio di residenza, non possono non destare più di una riserva i numerosi successivi interventi del legislatore statale, regionale e comunale, orientati a ridurre l'accesso degli stranieri a queste prestazioni sociali.

L'art. 80, comma 19 della finanziaria 2001 (l. n. 388/2000) è intervenuto sull'art. 41 TUIM, riconoscendo ai soli titolari di carta di soggiorno (oggi

ad assicurare una speranza di vita del paziente, comunque fuoriescono dalla correlazione strumentale con l'efficacia immediata dell'intervento sanitario indifferibile ed urgente.

¹³ Corte cost. sent. 103/1977. In dottrina *ex multis* M. LUCIANI, *Salute - I) Diritto alla salute - dir. cost.*, in *Enc. giur. it.*, XXVII, Roma, 1991, p. 4.

permesso CE) “*l’assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali*”. Questa disposizione, che già ai primi commentatori parve in contrasto con il diritto internazionale e con la giurisprudenza CEDU¹⁴, dette luogo ad una serie di pronunce dei giudici di merito che tesero a ridurre la portata attraverso differenti itinerari argomentativi¹⁵ e successivamente a due interventi della Corte costituzionale. La sentenza 306/2008 ha dichiarato incostituzionale il citato articolo 80, comma 19, oltre che l’articolo 9, primo comma TUIM nella parte in cui negavano l’indennità di accompagnamento agli stranieri che non disponessero dei requisiti reddituali stabiliti per la carta di soggiorno (ora permesso CE)¹⁶. Successivamente la sentenza n. 11/2009 è tornata sulla stessa disposizione con riferimento alla pensione di inabilità e, richiamando la citata sentenza n. 306/2008, ha rilevato “l’intrinseca irragionevolezza” della disposizione censurata, la quale da una parte dispone l’attribuzione di tale pensione se il richiedente non supera un certo reddito e, dall’altra, per il solo richiedente straniero, esige il possesso di quel permesso CE il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione di un certo livello di reddito¹⁷.

Nella giurisprudenza intervenuta in materia, merita inoltre un cenno la sentenza n. 432/2005, che ha dichiarato incostituzionale la disposizione di una legge lombarda che disponeva l’esclusione degli stranieri invalidi civili dal diritto alla circolazione gratuita sui servizi di trasporto pubblico di linea, riconosciuto alle persone totalmente invalide per cause civili residenti in

14

Le Convenzioni OIL n. 47/1949 e 143/1975, infatti, connettono la parità di trattamento dei migranti in materia di sicurezza sociale alla sola regolarità del soggiorno, indipendentemente dalla sua durata e da ulteriori condizioni, laddove l’ottenimento del permesso CE è legato ad un regolare soggiorno almeno quinquennale ed alla disponibilità di un reddito pari all’importo annuo dell’assegno sociale. Sulla giurisprudenza CEDU v. *infra* par. 4. Sull’antidiscriminazione alla Consulta, si vedano i saggi raccolti in C. CALVIERI (a cura di), *Divieto di discriminazione e giurisprudenza costituzionale*. Atti del Seminario di Perugia del 18 marzo 2005, Torino, 2006.

¹⁵ Eccependo la contrarietà della norma al diritto comunitario e in particolare al regolamento 859/2003 (Tribunale di Trento, sentenza n. 202 del 29. 10. 2004 e Tribunale di Perugia, sentenza del 20. 08. 2007), disapplicando questa per contrasto con l’art. 14 CEDU, in relazione all’art. 1 del Protocollo 1 alla CEDU (cfr. Tribunale Pistoia, sentenza del 23. 03. 2007) e tentandone un’interpretazione costituzionalmente conforme del citato art. 80, comma 19 che ne limitasse l’applicazione alle sole prestazioni erogate dai servizi sociali presso gli enti locali (così Tribunale di Verona, sentenza del 22. 05. 2006). Su tale giurisprudenza e per ulteriori indicazioni bibliografiche, si veda in dottrina F. BIONDI DAL MONTE, *I diritti sociali degli stranieri tra frammentazione e non discriminazione. Alcune questioni problematiche*, in *Le Istituzioni del Federalismo* 2008, pp. 568 ss.

¹⁶ Per i giudici della Consulta, infatti, è manifestamente irragionevole “*subordinare l’attribuzione di una prestazione assistenziale quale l’indennità di accompagnamento – i cui presupposti sono [...] la totale disabilità al lavoro, nonché l’incapacità alla deambulazione autonoma o al compimento da soli degli atti quotidiani della vita – al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza del soggiorno in Italia che richiede per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un reddito*” (punto 10 del *Considerato in diritto*).

¹⁷ Sull’utilizzazione, in queste come in altre decisioni in materia di diritti sociali degli stranieri (ad es. la 432/2005 su cui v. *infra*), di uno *strict scrutiny* della ragionevolezza delle condizioni poste all’accesso di prestazioni sociali, così come sul richiamo in esse ad una norma di diritto internazionale generale che vieta la discriminazione degli stranieri regolarmente soggiornanti nella garanzia dei diritti fondamentali e sulla valenza che tale richiamo, imponendo l’adattamento automatico, può assumere, cfr. F. BIONDI DAL MONTE, *Immigrazione e welfare: condizioni di accesso e principio di non discriminazione*, in *Le Regioni* 2008, spec. pp. 1112 ss.; G. BRUNELLI, *Welfare e immigrazione*, *op. cit.*, pp. 548 ss. e B. PEZZINI, *Una questione che interroga l’uguaglianza*, *op. cit.*, p. 198.

Lombardia. Per la Corte, infatti, che il regime di favore previsto dalla legge eccedesse i limiti dell'essenziale, e per quanto la limitatezza delle risorse finanziarie imponesse una selezione dei destinatari, non toglie che questa selezione deve rispondere al principio di ragionevolezza. Ad avviso della Consulta, infatti, se rispetto ad una provvidenza regionale può dirsi non irragionevole il criterio della residenza, non altrettanto può dirsi per la cittadinanza, che *"...si presenta come requisito ulteriore, ultroneo ed incoerente, agli effetti di un ipotetico regime differenziato rispetto ad una misura sociale che vede negli invalidi al 100% la categoria dei beneficiari"*. Un'applicazione di questa misura che distingua i beneficiari in base alla cittadinanza introdurrebbe infatti nella norma *"elementi di distinzione del tutto arbitrari, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra quella condizione positiva di ammissibilità al beneficio (la cittadinanza italiana, appunto) e gli altri peculiari requisiti (invalidità al 100% e residenza) che ne condizionano il riconoscimento e ne definiscono la ratio e la funzione"* (punto 5. 2. del *Considerato in diritto*).

Diversi dunque ci sembrano i motivi di interesse della sentenza in questione: innanzitutto sul piano delle argomentazioni, in essa il principio di ragionevolezza trova applicazione indipendentemente dal principio di eguaglianza, costituendo parametro autonomo che il legislatore è tenuto a rispettare¹⁸. Per quanto concerne invece gli esiti cui la decisione perviene, è interessante osservare come questa estenda agli stranieri 'in regola' il riconoscimento di una prestazione non riconducibile ad un diritto fondamentale, sanzionando la discriminazione in quanto lesiva della pari dignità sociale¹⁹. Al contempo la decisione, come già accennato, se per un verso chiude sulla cittadinanza quale discrimine nell'accesso a prestazioni sociali previste in discipline regionali e locali, ammette invece che la residenza possa costituire a tal fine criterio di selezione della platea dei destinatari.

Come già abbiamo avuto modo di osservare con riferimento all'accesso dei migranti all'edilizia residenziale pubblica, la giurisprudenza intervenuta in materia di accesso dello straniero alle prestazioni sociali disciplinate da leggi nazionali e regionali, conferma la centralità del criterio della residenza nella concreta articolazione dei diritti sociali degli immigrati, specialmente di quelli regolari. Tale criterio infatti per un verso può costituire un ragionevole indice della stabilità del singolo progetto migratorio e, dunque, un elemento sulla base del quale graduare legittimamente l'accesso degli immigrati alle varie prestazioni sociali²⁰. Per altro verso invece questo criterio, se legato a termini

¹⁸ Cfr. M. GNES, *Il diritto degli stranieri extracomunitari alla non irragionevole discriminazione in materia di agevolazioni sociali*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2005, pp. 4681 ss.

¹⁹ V. sul punto M. CUNIBERTI, *L'illegittimità costituzionale dell'esclusione dello straniero dalle prestazioni sociali* previste dalla legislazione regionale, in *Le Regioni*, 2006, p. 516 e A. GUAZZAROTTI, *Lo straniero, i diritti, l'eguaglianza*, in *Questione giustizia*, 2009, pp. 87 ss.

²⁰ Al di là degli specifici limiti posti al riguardo da fonti internazionali e dai c. d. accordi di associazione che l'UE ha stipulato con paesi di provenienza dei migranti, il diritto comunitario sembra indicare in cinque anni il

eccessivamente lunghi²¹, può facilmente costituire, come vedremo, un nuovo veicolo di discriminazione²², tanto più in presenza di un quadro normativo quale quello italiano attualmente vigente, che certo non facilita il raggiungimento e il mantenimento di un regolare soggiorno.

2. 2. *Il diritto all'abitazione*

Come è noto, il diritto all'abitazione non compare espressamente nella prima parte della Costituzione, ma è stato dichiarato dalla Consulta un diritto fondamentale a partire dalla sentenza n. 217 del 1988, quando il Giudice delle leggi lo ha collegato alla nozione di dignità umana e, successivamente, con la sentenza n. 599 del 1989, confermandolo nella particolare estensione di diritto in capo ai singoli nuclei familiari. Tuttavia, è con la sentenza n. 404 del 1988 che la Corte afferma esplicitamente che il diritto all'abitazione è un vero e proprio diritto sociale fondamentale della persona, riconducibile all'art. 2 Cost., oltre che all'articolo 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e all'articolo 11 del Patto internazionale dei diritti economici, sociali e culturali.

In realtà, come è stato giustamente sottolineato in dottrina, per lo straniero la disponibilità di un alloggio costituisce una condizione indispensabile ai fini dell'ingresso e della permanenza nel territorio italiano: un onere da soddisfare, quindi, e non certamente un diritto da rivendicare nei confronti dello Stato²³. La legge n. 125 del 24 luglio 2008 ha introdotto, all'articolo 12, comma 5 – *bis* del TUIM, la condanna alla reclusione da sei mesi a tre anni per chi ceda, anche in locazione, ovvero dia alloggio a titolo oneroso un immobile di cui abbia la disponibilità, ad un cittadino straniero irregolarmente soggiornante nel territorio dello Stato, giungendo a prevedere persino la confisca dell'immobile da parte

termine massimo della residenza necessaria per giungere al pari trattamento tra straniero e cittadino nell'accesso ai diritti sociali (art. 11, lett. *b*, *d* ed *f* della direttiva 109/2003). Cfr. al riguardo F. BIONDI DAL MONTE, *I diritti sociali degli stranieri*, *op. cit.*, pp. 593 ss.

²¹ È il caso, ad esempio, di quelle normative che legano al possesso del permesso CE o che fissano a dieci anni il termine di residenza necessario per l'accesso agli alloggi di e. r. p. (cfr. art. 11, lett. *g*, d. l. 112/2008 - c. d. "piano casa") ed a provvidenze sociali (è il caso dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, sesto comma della l. n. 335/1995, dopo le modifiche apportate in sede di conversione del succitato d. l. 112/2008). Tra le normative regionali, alcune leggi della regione Friuli-Venezia Giulia prevedono in simili materie un termine di dieci anni non continuativi di cui almeno cinque nel territorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo vi abbia prestato attività lavorativa (cfr. art. 38, primo comma della l. r. n. 16/2008 e l'art. 10, comma 25 della l. r. n. 17/2008)

²² Sullo stretto scrutinio cui la giurisprudenza comunitaria sottopone il criterio della residenza per il sospetto di discriminazione indiretta dei non cittadini ad esso connaturato, giustificandolo solo in base a considerazioni oggettive indipendenti dalla nazionalità della persona in questione e proporzionate agli obiettivi legittimamente perseguiti, cfr. B. PEZZINI, *Una questione che interroga l'uguaglianza*, *op. cit.*, pp. 184 ss.

²³ Così B. PEZZINI, *Una questione che interroga l'uguaglianza*, *op. cit.*, p. 179 alla quale si rinvia per una ricostruzione critica delle normative vigenti in materia di accoglienza ed integrazione socio-abitativa degli stranieri. Per un'analisi del diritto all'abitazione inteso come un "limite oggettivo" al godimento di un diritto derivante dalla condizione di clandestinità, si veda F. SCUTO, *Il diritto sociale alla salute, all'istruzione e all'abitazione degli stranieri «irregolari»: livelli di tutela*, in *Rassegna parlamentare*, 2008., pp. 414 ss. Per un approccio comparativo al tema, si vedano P. BONETTI e L. MELICA, *L'accesso all'alloggio*, in B. NASCIBENE (a cura di), *Diritto degli stranieri*, *op. cit.*, pp. 1020 ss.

della forza pubblica, tranne nel caso in cui esso appartenga ad una persona estranea al reato.

Questa disposizione sembrerebbe svolgere una funzione di pressione “simbolica” nei confronti di tutti coloro che intendono affittare un immobile agli immigrati privi di permesso di soggiorno e, alla prova dei fatti, si mostra come uno strumento di esclusione sociale o comunque un ostacolo di non poco conto all’integrazione del migrante. Non a caso, la prima sezione penale della Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sulla fattispecie di reato in questione, precisando, con la sentenza n. 19171 del 7 maggio 2009, che nonostante la non felice formulazione letterale della norma, essa prevede un’unica ipotesi delittuosa che si concretizza nel momento in cui il giudice accerta la sussistenza del dolo specifico da parte dell’agente, ovvero il fine di trarre dalla locazione dell’immobile ad uno straniero irregolare un ingiusto profitto.

Del resto, già l’impianto del TUIM, per lo meno così come modificato dalla legge n. 189/2002, mostra tutti i suoi limiti e la sua contraddittorietà in tema di accesso all’abitazione: l’integrazione socio-abitativa, così come vorrebbe l’articolo 40, sesto comma del TUIM infatti, prevede la possibilità per gli stranieri di accedere agli alloggi di edilizia residenziale pubblica (e.r.p.), ai servizi di intermediazione agevolata e di accesso al credito in materia di edilizia, recupero, acquisto e locazione della prima casa di abitazione, “a parità di condizioni” con i cittadini italiani. Ovviamente la possibilità di accedere a questi servizi non è consentita a tutti gli stranieri, ma soltanto a quelli titolari di carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo), oltre che agli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro (subordinato ovvero autonomo).

La normativa è stata oggetto di una questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. Lombardia, proprio nella parte in cui stabilendo che “... *gli stranieri titolari di carta di soggiorno e gli stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo hanno diritto di accedere, in condizioni di parità con i cittadini italiani, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica*”, subordinerebbe la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, previsti dall’art. 11 della L. n. 431/1998 (*Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo*), al possesso da parte del lavoratore extracomunitario di un permesso di soggiorno della durata di due anni. La Consulta, con ordinanza n. 76 del 22 febbraio 2010, ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione per difetto di motivazione sulla rilevanza in ragione di *ius superveniens*. Infatti, ad avviso della Corte, successivamente all’ordinanza di rimessione del giudice *a quo*, era entrato in vigore l’art. 11, comma 13 del D.L. n. 112/2008 (*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la*

competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2008, il quale stabiliva che “*ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, di cui all’articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione*”. Pur volendo tralasciare le valutazioni della Corte che ha ritenuto opportuno non entrare nel merito della questione – sicuramente assai delicata visto che andava, seppur indirettamente, ad intaccare quelle che sono state le politiche italiane sull’integrazione sociale dei migranti per lo meno degli ultimi dieci anni -, non sfugge il fatto che comunque i requisiti di accesso all’edilizia residenziale pubblica e a tutti i servizi di agevolazione del credito ad essa collegati, devono essere intesi come standard minimi essenziali che non possono essere “superati” *in pejus* dalle legislazioni regionali ovvero dalle delibere di quei Comuni che, concretamente, garantiscono l’accesso alla e.r.p.²⁴.

Ciò del resto era stato già ampiamente affermato dalla giurisprudenza ordinaria che, in più di una circostanza, aveva riconosciuto come illegittime proprio quelle delibere comunali di disciplina dell’accesso agli alloggi pubblici che attribuivano un punteggio maggiore ai richiedenti con cittadinanza italiana, a danno ovviamente dei richiedenti stranieri. Si pensi al caso del Comune di Milano, che attribuiva cinque punti in più ai richiedenti aventi cittadinanza italiana per l’assegnazione degli alloggi di e.r.p., criterio questo certamente discriminatorio nei confronti degli stranieri e che come tale è stato dichiarato dal Tribunale di Milano, con la sentenza n. 3614 del 2002. Ancora, è sicuramente illegittimo un Regolamento comunale che subordina l’accesso degli stranieri all’edilizia residenziale alla condizione di reciprocità, così come era stato previsto in un regolamento del Comune di Chiari, in provincia di Brescia. Sul punto si è espresso il T.A.R. Lombardia, già in sede cautelare, con l’ordinanza n. 264 del 2005, in quanto il Regolamento del Comune era sicuramente in contrasto con l’articolo 2, comma 2 TUIM in base al quale “*lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio dello stato gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano*”²⁵.

A ben vedere, per quanto concerne l’accesso all’edilizia residenziale pubblica, il requisito della residenza continuata e (ovviamente) regolare dello straniero come presupposto per potere essere immessi nelle graduatorie di accesso della e.r.p., deve essere considerata con particolare attenzione, perché

²⁴ Cfr. a riguardo C. CORSI, *Il diritto all’abitazione è ancora un diritto costituzionalmente garantito anche agli stranieri?*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2008, pp. 146 s.

²⁵ Su questa decisione, v. il commento di L. GILI, *La condizione di reciprocità non può essere ragione di discriminazione nell’accesso all’edilizia residenziale pubblica*, in *Diritto immigrazione e cittadinanza*, 2005, pp. 98 ss.

evidentemente sintomatica di una volontà discriminatoria nei confronti degli extracomunitari²⁶. Tuttavia, la giurisprudenza sembra non aver preso in considerazione questa preoccupazione manifestatasi tra gli studiosi: la Corte costituzionale, infatti, con l'ordinanza n. 32 del 2008 ha dichiarato manifestamente infondata la *quaestio legitimitatis* dell'articolo 3, comma 41-bis della L. Reg. Lombardia n. 1/2000 – così come modificata da una successiva legge regionale del 2005 - nella parte in cui prevedeva che, per la presentazione della richiesta per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, “*i richiedenti devono avere la residenza o svolgere attività lavorativa in Regione Lombardia da almeno 5 anni per il periodo immediatamente precedente alla data di presentazione della domanda*”.

Ad avviso della Consulta, infatti, la normativa *de quo* non sarebbe in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in quanto il requisito della residenza continuativa ai fini dell'assegnazione di un'abitazione popolare risulta non irragionevole, ponendosi in coerenza con le finalità che il legislatore intende perseguire, addirittura garantendo un equilibrato bilanciamento tra i valori costituzionali in gioco nella fattispecie concreta. Ora, al di là del fatto che il requisito della residenza continuata non è previsto dal TUIM che, lo ribadiamo, stabilisce i requisiti minimi in materia – non derogabili *in pejus* dagli enti locali -, in ogni caso la Corte sembra non aver minimamente considerato quanto stabilito nella sentenza *Commissione contro Italia* del 16 gennaio 2003 (C - 388/01) con cui la Corte di Giustizia ha condannato il nostro paese per le agevolazioni tariffarie a vantaggio delle persone residenti, ai fini dell'accesso ai musei comunali. Pur trattandosi di una questione completamente diversa da quella dell'accesso dei migranti all'e.r.p., tuttavia in questo caso i Giudici di Lussemburgo hanno avuto modo di affermare un principio giuridico valido anche nel nostro caso e cioè che “... *il principio di parità di trattamento [...] vieta non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche qualsiasi forma di discriminazione dissimulata che, mediante il ricorso ad altri criteri distintivi, produca, in pratica, lo stesso risultato. Ciò avviene, in particolare, nel caso di una misura che preveda una distinzione basata sul criterio della residenza, in quanto quest'ultimo rischia di operare principalmente a danno dei cittadini di altri Stati membri, considerato che il più delle volte i non residenti sono cittadini di altri Stati [comunitari, ma anche extracomunitari]*”.

2. 3. *Il diritto all'istruzione*

Un recente parere dell'aprile 2010 del Ministero dell'Interno, indirizzato al Commissario Straordinario del Comune di Bologna, ha avuto modo di chiarire che, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 94/2009, non sussisterebbe

²⁶ Sulla residenza quale possibile “nuova frontiera” della discriminazione dei migranti nel godimento dei diritti sociali costituzionalmente garantiti, cfr. A. GUAZZAROTTI, *Lo straniero, i diritti, l'eguaglianza, op. cit.*, pp. 98 - 99.

alcun obbligo di esibizione del documento che attesti il regolare soggiorno dei genitori di un minore presente sul territorio italiano, al fine di iscriverlo quest'ultimo alla scuola dell'obbligo. Questo parere ministeriale risulta di estremo interesse perché dimostra come le politiche anti-clandestinità dell'attuale Governo stiano determinando una rappresentazione del fenomeno migratorio fondata su annunci mediatici che creano vere e proprie distorsioni comunicative, anche all'interno della Pubblica amministrazione.—Simile intervento ministeriale, nonostante l'entrata in vigore della legge 94/2009, risulta infatti assolutamente superfluo, visto che l'articolo 45 del regolamento di attuazione del TUIM prevede espressamente che tutti i minori stranieri presenti sul territorio italiano hanno diritto all'istruzione obbligatoria, a prescindere dalla regolarità del soggiorno dei loro genitori. La stessa norma, del resto, prevede che l'iscrizione nelle scuole di ogni ordine e grado può essere richiesta in qualsiasi momento dell'anno scolastico, alle stesse condizioni e con le stesse modalità previste per i minori italiani²⁷.

In base alla normativa in vigore, quindi, il diritto all'istruzione obbligatoria di tutti i minori stranieri riceve nel nostro ordinamento un livello di tutela sufficiente a garantire, anche ai cd. "irregolari", uno standard di protezione del diritto uniforme su tutto il territorio nazionale. Sono tuttavia da registrarsi al riguardo rilevanti discriminazioni nell'accesso all'istruzione dei minori migranti, da parte soprattutto di taluni enti locali che, attraverso specifiche circolari, cercano di svuotare di fatto il contenuto di questo importante diritto e strumento di integrazione dei minori migranti all'interno del nostro contesto sociale.

Si pensi, per tutte, alla Circolare n. 20 del 17 dicembre 2007 del Comune di Milano sulle scuole dell'infanzia, la quale stabiliva che *"le famiglie prive di regolare permesso di soggiorno avranno la possibilità di iscriverne [i loro figli alle "scuole dell'infanzia" comunali], purché ottengano il permesso di soggiorno entro la data del 29 febbraio 2008. La mancata presentazione del permesso di soggiorno entro tale data non consentirà la formalizzazione della domanda di iscrizione"*. Sulla questione si è pronunciato il Tribunale civile di Milano, I sezione, con l'ordinanza n. 2380 del 2008, nella quale si rimarca che la "scuola dell'infanzia", pur non essendo obbligatoria, fa comunque parte del sistema dell'istruzione scolastica nazionale e, pertanto, il suo accesso rientra nel novero dei diritti fondamentali del minore, ma anche che al fine di godere di questo importante diritto non si può considerare lo *status* giuridico in cui versa il genitore del minore, perché a prevalere deve essere in ogni caso il "preminente interesse del minore". Richiamandosi all'articolo 3 della Convenzione dei diritti del fanciullo, oltre che all'articolo 34 della Carta dei diritti dell'Unione europea, il giudice milanese ha così dichiarato il carattere discriminatorio della Circolare

²⁷ Cfr. sul punto F. SCUTO, *Il diritto sociale alla salute, all'istruzione e all'abitazione*, op. cit., p. 408.

del Comune di Milano, ordinando la cessazione dell'efficacia e la rimozione degli effetti della Circolare medesima.

Discriminazioni nell'accesso all'istruzione non investono soltanto i minori figli di stranieri senza permesso di soggiorno, ma riguardano anche quegli stranieri i quali, pur regolarmente soggiornanti e integrati all'interno del nostro contesto sociale, continuano a trovarsi esposti al rischio di subire trattamenti discriminatori. Al riguardo, è da segnalare l'ordinanza della I sezione civile del Tribunale di Bologna del 23 dicembre 2006 avente ad oggetto il ricorso di una cittadina cinese regolarmente soggiornante in Italia che, dopo aver superato il test di ingresso all'Università Bocconi di Milano, era stata automaticamente inserita nella fascia più alta di reddito, ai fini del pagamento delle tasse, per il semplice fatto di essere una cittadina extracomunitaria, nonostante avesse prodotto un'autocertificazione in cui dichiarava di rientrare nella prima fascia, quella cioè più bassa. Il Tribunale di Bologna, ai sensi dell'articolo 43 TUIM, ha riconosciuto la condotta discriminatoria dell'Università, facendo anche riferimento alla giurisprudenza della Corte costituzionale - in particolare alla sentenza n. 432 del 2005 -, giurisprudenza con cui la Consulta aveva affermato a chiare lettere che un trattamento differenziato nei confronti degli stranieri, rispetto ai cittadini italiani, può trovare ingresso nel nostro ordinamento solo se sussista una specifica, trasparente e razionale causa giustificatrice idonea a spiegare le ragioni poste alla base della diversità di trattamento²⁸.

In tema di immigrazione e istruzione pubblica merita di essere ricordata la mozione parlamentare proposta dall'On. Cota e da altri Deputati appartenenti al gruppo parlamentare della "Lega Nord" alla Camera dei Deputati nel corso del 2008 ed approvata il 14 ottobre del medesimo anno. Nella mozione parlamentare in questione, si impegnava il Governo ad una revisione sostanziale dell'accesso dei minori stranieri al sistema scolastico obbligatorio, condizionandolo al superamento di un test di italiano oltre che al superamento di specifiche prove vertenti sulla conoscenza della lingua italiana da parte dei bambini. Ciò che più colpisce di questa mozione, tuttavia, non è soltanto la richiesta di impegno che si rivolgeva al Governo al fine di istituire "classi ponte" che consentissero ai minori stranieri - che non hanno superato i test di lingua e psico-attitudinali - *"di frequentare corsi di apprendimento della lingua italiana, propedeutiche all'ingresso degli studenti stranieri nelle classi permanenti"*, ma anche di limitare l'iscrizione alle scuole ordinarie oltre il 31 dicembre di ciascun anno scolastico, al fine di un *"razionale ed agevole inserimento degli studenti stranieri nelle nostre scuole"*, provvedimento quest'ultimo che viene definito come *"discriminazione provvisoria positiva [sic], a favore dei minori immigrati,*

²⁸ Nel caso di specie, invece, *"... l'Università Bocconi, nel prevedere in ogni caso la fascia di contribuzione massima per gli studenti non appartenenti alla Unione Europea, può compromettere per alcuni di loro il godimento e l'esercizio delle libertà fondamentali in campo culturale in condizioni di parità coi cittadini dell'Unione Europea. L'origine nazionale degli studenti [...] costituisce infatti l'unica ragione per cui all'Università Bocconi gli europei sono preferiti, ottenendo tariffe di iscrizione più vantaggiose"*.

avente come obiettivo la riduzione dei rischi di esclusione". In pratica, si è chiesto al Governo di discriminare preventivamente i minori stranieri che manifestano maggiori problemi di integrazione, legati soprattutto alla non conoscenza della lingua italiana, in modo tale da evitare che vengano discriminati *ex post*, una volta che abbiano incominciato a frequentare la scuola dell'obbligo, rivelando in tal modo un approccio differenziale quando non segregazionista all'inclusione dei minori stranieri nei meccanismi dell'istruzione. Approccio questo che se da una parte oblitera radicalmente gli effetti potenzialmente virtuosi che - proprio a partire dall'apprendimento della lingua e nelle prospettive di un'educazione primaria alla differenza -, possono venire da quella "educazione interculturale" che pure l'art. 38, terzo comma TUIM pone alla base dell'accoglienza dei minori stranieri nella comunità scolastica, dall'altra recupera il sistema delle "classi differenziate" un tempo previste per i minori portatori di *handicap* e poi dichiarate incostituzionali dalla Consulta con la sentenza n. 215 del 1987, proprio al fine di evitare possibili effetti di segregazione ed isolamento dei minori, effetti che determinerebbero il rischio di una regressione e non certo di uno sviluppo delle capacità psichiche dei soggetti interessati²⁹.

Del resto, anche la Corte europea dei Diritti dell'uomo con una sentenza della Grande Camera del 13 novembre 2007 (ric. n. 57325/2000, D. H. e altri contro Repubblica Ceca) aveva preso posizione su un caso simile. Si trattava di alcuni minori di origine Rom che erano stati inseriti in alcune scuole speciali per studenti con difficoltà di apprendimento istituite con legge dalla Repubblica Ceca. L'inserimento degli studenti in queste scuole anziché in quelle "normali" avveniva proprio sulla base di alcuni test di tipo psico-attitudinale, con la conseguenza che una percentuale compresa tra l'80% e il 90% degli studenti di tali scuole speciali erano composte soltanto da bambini Rom. Da ciò i ricorrenti rilevavano la natura segregazionista e discriminatoria della legge che, istituendo di fatto delle scuole speciali, determinava la violazione del diritto all'educazione così come previsto dall'articolo 2 del Protocollo 1 alla CEDU. La Grande Camera, ribaltando la precedente sentenza della seconda sezione, ha ritenuto, anche sulla base dei dati statistici inerenti alla percentuale di presenza di studenti Rom nelle scuole speciali, che la legge ceca, pur avendo intenti diversi, producesse una discriminazione indiretta venendo di fatto ad avere un impatto legato alle origini etniche degli scolari. La Corte ha altresì ritenuto che la discriminazione indiretta perpetrata dalla legge ceca non consentisse di fatto il libero accesso alle scuole "normali" ai ragazzi Rom violando così il diritto all'educazione³⁰.

²⁹ Cfr. G. BRUNELLI, *Welfare e immigrazione: le declinazioni dell'eguaglianza*, in *Le istituzioni del federalismo*, 2008, pp. 554 ss.

³⁰ V. al riguardo M. GOODWIN, *D. H. and Others v. Czech Republic: a major set-back for the development of non-discrimination norms in Europe*, in *German Law Journal* 2006, pp. 421 ss.

3. Il riparto di competenza tra Stato e Regioni in materia di immigrazione e la recente giurisprudenza costituzionale

La comprensione delle dinamiche di inclusione connesse al riconoscimento dei diritti sociali agli immigrati richiede che si tenga conto anche del riparto di competenze che in queste materie si viene configurando tra Stato e Regioni³¹. Fino alla fine degli anni Novanta, le carenze ed il centralismo delle politiche nazionali di integrazione ed accoglienza degli immigrati avevano lasciato alla libera iniziativa di Regioni ed enti locali le scelte circa la predisposizione e l'erogazione di servizi di questo tipo agli immigrati, sulla base delle competenze loro riconosciute in materia di beneficenza dall'art. 117 Cost., ovvero sul calco delle politiche di accoglienza e reinserimento allestite per gli emigrati italiani che presero a rimpatriare a partire dalla metà degli anni Settanta del secolo scorso.

Il TUIM ha delineato un articolato intreccio tra l'azione di Stato, Regioni ed enti locali, codificando una distinzione tra politiche *di immigrazione*, riguardanti le condizioni di ingresso e soggiorno e politiche *per gli immigrati*, riguardanti invece gli stranieri ammessi a soggiornare sul territorio nazionale, attribuendo le prime allo Stato e le seconde alle Regioni a titolo esclusivo o concorrente³². Il TUIM, infatti, definisce le proprie norme come principi fondamentali inderogabili dalle leggi di potestà concorrente ed al tempo stesso come norme fondamentali di riforma economico-sociale (art. 1, comma quarto) e, all'articolo 3, quarto comma rimarca che *“nell'ambito delle rispettive attribuzioni e dotazioni di bilancio, tutti gli enti locali adottano i provvedimenti concorrenti al perseguimento dell'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono il pieno riconoscimento dei diritti e degli interessi riconosciuti agli stranieri nel territorio dello Stato, con particolare riguardo a quelli inerenti all'alloggio, alla lingua e all'integrazione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana”*. Ancora, l'articolo 38, secondo comma dichiara che *“l'effettività del diritto allo studio è garantita dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali anche mediante l'attivazione di appositi corsi ed iniziative per l'apprendimento della lingua italiana”*, mentre l'articolo 42 elenca le iniziative per l'integrazione sociale affidate allo Stato, alle Regioni, alle Province ed ai Comuni, anche in collaborazione con le associazioni di stranieri e con le organizzazioni stabilmente operanti in loro favore, nonché in collaborazione con le autorità o gli enti pubblici e privati dei Paesi di origine.

³¹ Sull'evoluzione della distribuzione di competenze tra centro e periferia, prima in materia di emigrazione e, successivamente in materia di immigrazione, si veda di recente C. SALAZAR, *Leggi statali, leggi regionali e politiche per gli immigrati: i diritti dei “clandestini” e degli “irregolari” in due recenti decisioni della Corte costituzionale (sentt. nn. 134 e 269/2010)*, in *Scritti in onore di Franco Modugno*, Napoli, 2011, spec. pp. 3242 e 3249 ss.

³² Sulla distinzione tra politiche *di immigrazione* e politiche *per gli immigrati* cfr. ad es. T. CAPONIO, *Governo locale e immigrazione in Italia. Tra servizi di welfare e politiche di sviluppo*, in *Le Istituzioni del Federalismo* 2004, 805.

La riforma del titolo V Cost. (l. cost. n. 3/2001), nonostante l'attribuzione delle materie "diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea" e "immigrazione" alla esclusiva competenza statale (art. 117, secondo comma, lett. *a* e *b* Cost.), non ha modificato il riparto delle competenze in materia. Lo stesso art. 118, terzo comma Cost. attribuisce alla legge statale la disciplina di forme di coordinamento tra Stato e Regioni nelle funzioni amministrative riconducibili alle materie immigrazione ed ordine pubblico. Tuttavia è stata soprattutto la giurisprudenza costituzionale intervenuta in materia che, come vedremo tra breve, ha confermato in sostanza la distribuzione dei compiti tra livelli di governo già inscritta nel TUIM.

Pertanto possiamo affermare che l'entrata in vigore del TUIM, la riforma dei servizi sociali operata con la legge n. 328/2000 ("*legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*")³³ e la riforma del titolo V della Costituzione hanno sollecitato un notevole attivismo del legislatore regionale in materia di immigrazione, come testimonia l'ampiezza e la varietà di interventi in questo ambito caratterizzanti i nuovi statuti e le più recenti legislazioni regionali³⁴.

Di questa messe di interventi interessa mettere in luce due aspetti. Da una parte, per quanto concerne le norme in materia inserite negli statuti e riconducibili al c. d. contenuto ulteriore di tali atti, va ricordata quella giurisprudenza costituzionale che ha escluso che simili disposizioni esprimano vincoli giuridici per i legislatori locali, riducendole a enunciati "di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa" (cfr. la sentenza n. 372/2004, punto 2 del *Considerato in diritto* e la sentenza n. 379/2004, punto 2 del *Considerato in diritto*), con una scelta che ha rivitalizzato la distinzione tra norme precettive e programmatiche, individuando anzi "... *il tertium genus delle norme pleonastiche: disposizioni statutarie valide e costituzionalmente legittime, tuttavia incapaci di produrre effetti giuridicamente rilevanti*"³⁵. D'altra parte va invece rilevato come tali norme registrino una realtà, quella della presenza immigrata sul territorio nazionale, oramai consolidata e come lo 'spontaneismo' e le resistenze che hanno caratterizzato l'attrazione della materia immigrazione nelle orbite della competenza concorrente abbiano finito per condurre ad un quadro normativo disorganico, non riconducibile a quei modelli di integrazione ed accoglienza consolidatisi in altre esperienze nazionali³⁶.

³³ Sulla quale si veda in dottrina E. FERIOLI, *Diritti e servizi sociali nel passaggio dal welfare statale al welfare municipale*, Torino, 2003.

³⁴ Per una rassegna di tali normative cfr. F. ABBONDANTE – S. PRISCO, *La condizione giuridica degli immigrati e le politiche degli enti territoriali*, in M. SCUDIERO (a cura di), *Stabilità dell'esecutivo e democrazia rappresentativa*, Napoli, 2009, pp. 771 ss.

³⁵ Così. A. VESPAZIANI, *Principi e valori negli statuti regionali: much ado about nothing?*, reperibile all'URL: <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/dibattiti/riforma/vespaziani.html>.

³⁶ Su tali modelli si veda, *ex multis*, la recente sintesi che ne offre G. ZINCONE, *Il passaggio al primo piano*, in EAD. (a cura di), *Immigrazione: segnali di integrazione. Sanità, scuola e casa*, Bologna, 2009, spec. pp. 26 ss.

Le riforme intervenute in materia di immigrazione a partire dalla “Bossi-Fini” in poi, come abbiamo già avuto modo di sottolineare, si connotano per una tendenza alla limitazione di contenuti e destinatari delle politiche *per* l’immigrazione che, pur non toccando le disposizioni del TUIM che fissano le regole del riparto tra Stato e Regioni in materia di integrazione, accoglienza e diritti sociali degli immigrati, finiscono comunque per coinvolgere anche questa distribuzione di competenze, alimentando – a fianco di quei giudizi che, sorti in via incidentale, hanno operato importanti riconoscimenti in ordine alla spettanza di specifici diritti sociali agli immigrati ed agli specifici compiti dei livelli di governo (cfr. al riguardo le sentenze nn. 50/2008, 432/2005, 252/2001) – un filone giurisprudenziale che si dipana attraverso impugnative statali delle leggi regionali che sono intervenute in materia di accoglienza ed integrazione sociale degli immigrati (si vedano le sentenze nn. 61 e 40/2011, 134, 269 e 299/2010, 156/2006 e 300/2005)³⁷.

La Bossi-Fini ed ancor più il recente “pacchetto sicurezza” hanno indotto il ricorrente a puntare sulla tesi della esclusività della competenza statale *ex lett. a e b* dell’articolo 117, secondo comma Cost., investendo in subordine su una trasversalità della materia che permetterebbe allo Stato di intervenire anche in ambiti di attribuzione regionale. Nonostante questa declinazione della trasversalità abbia non di rado trovato conferma nella fluviale giurisprudenza costituzionale, intervenuta a ridefinire il riparto di competenze tracciato nel nuovo titolo V, deve dirsi che così non è stato per quanto riguarda la materia immigrazione, rispetto alla quale la Consulta ha non solo confermato le sfere di competenza regionale³⁸ - ribadendo così che la trasversalità non comporta l’esclusione della competenza regionale dalla cura di interessi funzionalmente collegati -, ma ha anche riconosciuto che tale materia - come ad esempio la tutela dell’ambiente -, possa rientrare in quegli ambiti che, pur di esclusiva competenza statale, richiedono una disciplina condivisa con le Regioni. Ciò avviene specialmente quando vengono in gioco interessi riconducibili a diritti inviolabili, come quello alla salute, la cui lesione appare pregiudizievole per la dignità umana e sociale della persona³⁹.

³⁷ Su tale giurisprudenza, oltre al lavoro di C. SALAZAR, *Leggi statali, leggi regionali e politiche per gli immigrati*, op. cit., pp. 3256 ss., sia permesso il rinvio a G. BASCHERINI, *Il riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di immigrazione al tempo del “pacchetto sicurezza”*. Osservazioni a margine delle sent. nn. 269 e 299/2010, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2010, pp. 516 ss.

³⁸ Rimarcando fin dalle prime decisioni che la stessa legge statale dispone che “una serie di attività pertinenti la disciplina del fenomeno migratorio e degli effetti sociali di quest’ultimo vengano esercitate dallo Stato in stretto coordinamento con le Regioni, ed affida alcune competenze direttamente a queste ultime”, e ricordando che “l’intervento pubblico non si limita al doveroso controllo dell’ingresso e del soggiorno degli stranieri sul territorio nazionale, ma riguarda necessariamente altri ambiti, dall’assistenza all’istruzione, dalla salute all’abitazione, [...] che intersecano *ex Costituzione*, competenze dello Stato con altre regionali, in forma esclusiva o concorrente”. Così, la sentenza n. 300/2005, punto 5 del *Considerato in diritto*, riguardante la Legge regionale Emilia Romagna n. 5/2004, della quale il ricorrente, oltre a censurarne specifici disposti, contestava la costituzionalità dell’intera normativa per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. *a e b* Cost.

³⁹ Si vedano, in materia di immigrazione, gli argomenti spesi dalla Corte in ordine alle competenze regionali in materia di CPTA nella sentenza n. 300/2005 e ripresi poi nella sentenza n. 134/2010, che pure ha dichiarato

Di particolare interesse, in questa prospettiva, ci sembra la sentenza n. 299/2010, originata dal ricorso dello Stato avverso la legge della Regione Puglia n. 32/2009 in materia di accoglienza ed integrazione degli immigrati⁴⁰. Questa sentenza infatti ribadisce la sussistenza di importanti competenze regionali nelle politiche per l'immigrazione⁴¹, poggiando la specificazione delle attribuzioni costituzionali ex art. 117, secondo comma, lett. *a* e *b* sul riparto di competenze configurato nel TUIM⁴²; al contempo, questa decisione, specialmente nei passaggi inerenti le norme della legge pugliese in materia di tutela della salute degli immigrati, testimonia il cambio di intonazione caratterizzante gli argomenti del ricorrente a seguito dell'approvazione del 'pacchetto sicurezza'.

L'introduzione del reato di clandestinità pare infatti fornire alimento ad una interpretazione 'trasversale' della materia immigrazione, fino a chiudere ogni margine di intervento regionale in materia di diritti, sociali e non, degli immigrati irregolari. Per la difesa erariale, infatti, con l'inserzione nel TUIM dell'articolo 10-*bis*, ogni intervento regionale in tema di diritti degli 'irregolari' finirebbe per straripare nelle competenze statali in materia, in quanto tali interventi, *"in qualche modo agevolano la permanenza sul territorio nazionale di cittadini extracomunitari"*, i quali *"non solo non avrebbero titolo a soggiornare ma, una volta sul territorio nazionale, dovrebbero essere perseguiti penalmente"* (così al punto 2 del *Ritenuto in fatto*), riconoscendosi ad essi soltanto quel livello essenziale delle prestazioni concernente i diritti civili e sociali la cui garanzia sull'intero territorio nazionale compete al livello centrale di governo (art. 117, secondo comma, lett. *m* cost.)⁴³. Dinanzi a queste tesi, la Corte preliminarmente ribadisce che ogni straniero è titolare dei diritti fondamentali che la Costituzione riconosce alla "persona", i quali non di rado

incostituzionale l'art. 1 della Legge regionale Liguria n. 4/2009 nella parte in cui afferma la *"indisponibilità della Regione ... ad avere sul proprio territorio strutture o centri in cui si svolgono funzioni preliminari di trattamento e identificazione personale dei cittadini stranieri immigrati"*.

⁴⁰ Analoghe questioni sono state peraltro affrontate dalla Corte, seppur con maggior stringatezza di argomentazioni, nella sentenza n. 269/2010, originata dal ricorso dello Stato avverso la Legge toscana n. 29/2009, anche questa intervenuta in materia di integrazione ed accoglienza degli immigrati.

⁴¹ Sulla crescente ambiguità di queste politiche, cfr. da ultimo A. CERRI, *Intervento*, in Associazione italiana dei costituzionalisti, *Annuario 2009*, *op. cit.*, pp. 426 ss.

⁴² In questa linea di continuità, dunque, le decisioni in commento lasciano irrisolti gli interrogativi su una trasversalità delle materie ex lett. *a* e *b* art. 117, secondo comma capace di assorbire tutto quanto abbia una qualche attinenza con interessi assiomaticamente considerati 'nazionali'. Sul rilievo delle discipline ordinarie nella determinazione delle materie, già emersi nella precedente giurisprudenza in materia, cfr. sul punto A. RUGGERI e C. SALAZAR, *"Ombre e nebbia" nel riparto delle competenze tra Stato e Regioni in materia di emigrazione/immigrazione dopo la riforma del titolo V*, in M. REVENGA SÁNCHEZ (a cura di), *I problemi costituzionali dell'immigrazione in Italia e in Spagna*, Valencia 2005, pp. 312 ss.

⁴³ Tesi questa che trascura peraltro le declaratorie di incostituzionalità riguardanti automatiche esclusioni degli immigrati irregolari dal godimento di diritti (cfr. ad esempio le sentenze nn. 78/2007 e 249/2010, rispettivamente su misure alternative alla detenzione e aggravante di clandestinità), così come non tiene conto che l'essenzialità delle prestazioni, per la Consulta, va individuata con riferimento alla condizione del singolo individuo e non in astratto (si veda in materia di salute la già citata sentenza n. 252/2001). Questa condizione va definita tenendo conto delle dinamiche sociali anche al fine di individuare *"... lo standard di accesso e godimento ad un bene primario per lo sviluppo della persona così come corrispondente – in una determinata fase dello sviluppo sociale – all'immagine che la comunità politica ha di se stessa, o meglio, della propria ricchezza come entità collettiva"*, così B. PEZZINI, *Una questione che interroga l'uguaglianza*, *op. cit.*, p. 191.

presentano – come nel caso del diritto alla salute – un “nucleo irriducibile” costituzionalmente tutelato quale “ambito inviolabile della dignità umana” il quale a sua volta impedisce “*la costituzione di situazioni prive di tutela*” e che di questi diritti gli stranieri sono titolari “*qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso*” (punto 2. 2. 1 del *Considerato in diritto*). Infondate dunque le eccezioni di costituzionalità sollevate avverso le disposizioni della legge pugliese in materia di tutela della salute dei non cittadini (art. 10, commi 5 e 6), limitandosi queste a garantire la tutela di quei “diritti umani inviolabili” anche agli immigrati non in regola, almeno fino all’esecuzione dell’espulsione e “*senza che ciò valga a legittimarne la presenza nel territorio dello Stato*” (punto 2. 2. 3 e 2. 2. 4 del *Considerato in diritto*).

Questa decisione esempla dunque efficacemente uno dei profili maggiormente rilevanti del percorso giurisprudenziale qui sommariamente richiamato. È la stessa complessità delle problematiche e delle ricadute sociali dei fenomeni migratori che sconsiglia, pertanto, una divisione troppo rigida delle competenze che trascuri il momento della valutazione dei concreti interessi in gioco ed evidenzia l’opportunità di una reciproca integrazione delle discipline provenienti dai diversi livelli di governo, oltre che di una cooperazione Stato - Regioni anche nelle materie esclusive di competenza statale, una cooperazione che muova dalle esistenti forme di coordinamento *ex art. 118, terzo comma Cost.*⁴⁴ e, soprattutto, da quei principi (la leale collaborazione) e da quei valori (solidarietà e pari dignità sociale) che vengono in primo piano entro simili dinamiche.

4. I diritti sociali degli immigrati dinnanzi alle Corti europee

Un rapido sguardo agli ordinamenti sovranazionali – quello del Consiglio d’Europa e quello comunitario – ci consentirà di dare un quadro esaustivo delle evoluzioni giurisprudenziali, in una prospettiva multilivello del riconoscimento e della garanzia dei diritti sociali degli stranieri.

La Corte di Strasburgo, infatti, sin dalla sentenza *Gaygusuz contro Austria* (app. n. 17371/90) del 16 settembre 1996, ha riconosciuto una serie di diritti sociali ai non cittadini, soprattutto in ambito di previdenza sociale, sulla base dell’articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo che

⁴⁴ Tra le quali il TUIM prevede: il Comitato per il coordinamento e il monitoraggio (art. 2 - *bis*), la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-città e autonomie locali, che devono essere sentite dal Presidente del Consiglio in sede di predisposizione del documento programmatico triennale relativo alla politica dell’immigrazione (art. 3, primo comma) ed i Consigli territoriali per l’immigrazione (art. 3, sesto comma).

afferma il principio di non discriminazione, letto in combinato disposto con l'articolo 1 del primo protocollo alla CEDU, che tutela invece il diritto di proprietà. A partire da questa importante decisione, infatti, si è consolidato un filone giurisprudenziale, confermato tra l'altro dal celebre caso *Koua Poirrez contro Francia* (app. 40892/88) e dal recentissimo *Carlson e altri contro Regno Unito* (app. 42184/05), con cui la Corte EDU ha confermato che ogni disparità di trattamento in materia di prestazioni sociali che sia fondata sulla nazionalità e che non sia suffragata da giustificazioni obiettive e ragionevoli, deve essere considerata discriminatoria⁴⁵.

Un simile approccio ha trovato anche una ricaduta concreta nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana che, a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007, ha iniziato ad utilizzare le norme della CEDU – e la loro relativa interpretazione da parte della Corte di Strasburgo - come parametro interposto nel giudizio in via incidentale, in ragione del rango sovra-legislativo ovvero sub-costituzionale riconosciuto ai trattati internazionali dall'articolo 117, primo comma Cost., così come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001.

La Consulta ha quindi recepito la giurisprudenza della Corte EDU, per quanto concerne i diritti sociali degli stranieri, nella sentenza n. 187 del 28 maggio 2010⁴⁶, avente ad oggetto l'articolo 80, comma 19 della Legge finanziaria del 2001, nella parte in cui, nel prevedere che *“ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno”*, subordinava al requisito della titolarità della carta di soggiorno medesima il riconoscimento, agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato, dell'assegno mensile di invalidità, previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (*Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili*). Ad avviso del giudice a quo, infatti, *“la disposizione censurata, nel subordinare il diritto alle prestazioni previdenziali che costituiscono diritti soggettivi, fra i quali deve certamente annoverarsi l'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, alla titolarità della carta di soggiorno, e dunque al requisito della presenza nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, introdurrebbe*

⁴⁵ Sulla giurisprudenza delle corti europee in materia di diritti sociali degli immigrati si veda, volendo, G. BASCHERINI, *Immigrazione e diritti fondamentali*, Napoli, 2007, pp. 267 – 281; G. TURATTO, *Riflessioni su una concezione della cittadinanza che non rispetta i diritti fondamentali garantiti a ogni persona*, in [Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale](#), 2004, pp. 677 ss. Per un'analisi specifica della sentenza *Koua Poirrez contro Francia*, si veda S. P. PANUNZIO, *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, in ID. (a cura di), *I diritti fondamentali e le Corti in Europa*, Napoli, 2005, pp. 95 ss.

⁴⁶ Per un primo commento alla sentenza in dottrina, si veda G. TURATTO, *Prestazioni assistenziali agli stranieri: l'approdo della Corte costituzionale*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2010, pp. 735 ss.; A. GUARISO, *Prestazioni assistenziali e «parametro» di ineludibile eguaglianza secondo la Corte costituzionale*, in *DL-Rivista critica di diritto del lavoro privato e pubblico*, 2010, pp. 359 ss.

un ulteriore requisito atto a generare una discriminazione dello straniero nei confronti del cittadino, in contrasto con i principi enunciati dall'art. 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dall'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa", ai sensi dell'articolo 117, primo comma della Costituzione. Nel dare ampio spazio alla giurisprudenza della Corte europea dei Diritti dell'uomo – ed in particolare proprio alla sentenza *Koua Poirrez contro Francia* -, la Consulta ha riconosciuto la fondatezza della questione e ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità, facendo questa venire meno, con riferimento ai soggetti legittimati a fruire dei trattamenti previdenziali costituenti diritti soggettivi, l'equiparazione che originariamente preesisteva fra i cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno⁴⁷.

Se si volge poi lo sguardo all'ordinamento comunitario e lo si compara con quello interno, emerge con chiarezza come, in tema di tutela antidiscriminatoria nei confronti dei lavoratori extracomunitari, la normativa italiana sia assai più garantista di quella europea. Si pensi, in particolare, alla Direttiva n. 43 del 2000 che vieta ogni tipo di discriminazione, diretta o indiretta, sulla base della razza e dell'origine etnica della persona in materia di accesso al lavoro, all'istruzione ed alle prestazioni sociali in generale. Questa Direttiva, tuttavia, non prevede come causa di discriminazione quei trattamenti differenziati in ragione della nazionalità, non pregiudica cioè, come è possibile leggere all'articolo 3, secondo comma: *"... le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e alla residenza di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri, né qualsiasi trattamento derivante dalla condizione giuridica dei cittadini dei paesi terzi o degli apolidi interessati"*.

La Direttiva in questione è stata recepita nel nostro ordinamento giuridico con il Decreto legislativo n. 215 del 2003 il quale recepisce testualmente il suddetto articolo 3, secondo comma, mantenendo però in vigore l'articolo 43 del TUIM, secondo il quale *"... costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica [g. n.], le convinzioni e le pratiche religiose, e che abbia lo*

⁴⁷ La norma in questione, ad avviso della Corte, sarebbe intervenuta direttamente *"... sui presupposti di legittimazione al conseguimento delle provvidenze assistenziali, circoscrivendo la platea dei fruitori, quanto ai cittadini extracomunitari, a coloro che siano in possesso della carta di soggiorno, il cui rilascio presuppone, fra l'altro, il regolare soggiorno nel territorio dello Stato da almeno cinque anni, secondo l'originaria previsione dell'art. 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 [...]. Periodo elevato a sei anni, a seguito delle modifiche apportate al citato art. 9 dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 [...], e nuovamente determinato in cinque anni, con la nuova disciplina dello stesso articolo 9, introdotta ad opera del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3"*.

scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica”.

Sembra chiaro, quindi, che si è venuto a determinare un contrasto normativo tra il Decreto legislativo che recepisce la normativa comunitaria anti-discriminatoria ed il TUIM che invece prevede una più ampia tutela e garanzia nei confronti degli stranieri. In dottrina, al riguardo, si sono articolate una pluralità di posizioni, tutte però convergenti sulla medesima idea di fondo e cioè che, prescindendo dal criterio cronologico di risoluzione delle antinomie, le due fonti permangono affiancate e parzialmente sovrapposte tra di loro e, pertanto, nel momento in cui dovessero entrare in conflitto, bisognerà applicare quella più adeguata e rispondente alla *ratio* dell'intervento di tutela richiamato⁴⁸. Sotto il profilo strettamente ermeneutico, inoltre, un(a) simile affiancamento/sovrapposizione non sembrerebbe creare più di tanto dei problemi all'interprete perché, come è stato sostenuto, la soluzione di eventuali contrasti normativi dovrà essere trovata volta per volta, *“valutando se la disparità di trattamento nei confronti dello straniero appaia giustificata sulla base di un giudizio di ragionevolezza”*⁴⁹.

Del resto, le sentenze emanate dai giudici ordinari su questi temi non sembrano numerose: è da segnalare, al riguardo, l'ordinanza collegiale del Tribunale di Milano n. 2909/2010 che, rigettando il reclamo proposto dal Comune di Brescia avverso una precedente ordinanza del medesimo Tribunale del 26 luglio 2010, stabiliva che l'erogazione dell'assegno di natalità ai genitori dei neonati (il c. d. “bonus bebè”) soltanto se questi ultimi fossero stati entrambi di cittadinanza italiana, doveva considerarsi discriminatoria ai sensi dell'art. 43 TUIM, dell'art. 3 Cost., oltre che dell'art. 4, primo comma del Decreto legislativo n. 215/2003 che, come abbiamo visto, ha recepito la Direttiva n. 43/2000.

La decisione del Tribunale lombardo è stata recentemente confermata anche dalla Corte di Cassazione, con una sentenza del 15 febbraio 2011, la quale ha riconosciuto che le suddette previsioni normative *“imposte dalla natura delle situazioni soggettive tutelate, di veri e propri diritti assoluti, derivanti dal fondamentale principio costituzionale (art. 3 Cost.) di parità e dalle analoghe norme sovranazionali, in attuazione delle quali il legislatore italiano le ha adottate, comportano che [...] la giurisdizione non possa che spettare a quello stesso giudice, quello ordinario, cui è stata demandata la tutela provvisoria ed urgente delle suddette situazioni soggettive”*. In questo modo, pertanto, il

⁴⁸ D. Gottardi, *Le discriminazioni fondate sulla razza e sull'origine etnica*, in M. Barbera (a cura di), *Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale*, Milano, 2007, pp. 15 ss.

⁴⁹ G. Loy, *Lavoratori extracomunitari. Disparità di trattamento e discriminazione*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2009, p. 532; W. Chiaromonte, *Le prestazioni di assistenza sociale per i cittadini non comunitari ed il principio di non discriminazione. Una rassegna critica della giurisprudenza nazionale ed europea*, in *Diritto del lavoro e delle relazioni industriali*, 2008, pp. 137 ss.

Giudice della nomofilachia non solo ha riconosciuto un vero e proprio diritto soggettivo perfetto a non essere discriminato nei confronti degli stranieri, per quanto concerne il godimento di specifici diritti sociali, ma ne ha addirittura individuato il fondamento giuridico nell'articolo 3 della Costituzione, confermando così quella posizione dottrinale che vedeva nel procedimento previsto agli artt. 43 e 44 del TUIM una vera e propria *Drittwirkung* dei Diritti fondamentali.

Bisogna tuttavia sottolineare come, in realtà, anche se la Direttiva n. 43 del 2000 non preveda esplicitamente la possibilità di contestare eventuali atteggiamenti discriminatori basati sulla nazionalità del ricorrente, la Corte di Giustizia ha comunque interpretato in maniera estensiva il testo della Direttiva in questione. Nel recente caso *Centrum voor gelijkheid contro Firma Feryn*, infatti, i Giudici di Lussemburgo hanno avuto modo di affermare che se un datore di lavoro dichiara pubblicamente che non assumerà lavoratori aventi una determinata origine etnica o razziale, le sue dichiarazioni configurano una discriminazione diretta all'assunzione ai sensi dell'art. 2, n. 2, lett. a), della Direttiva n. 43/2000, in quanto siffatte dichiarazioni sono idonee a dissuadere fortemente determinati lavoratori dal presentare le proprie candidature e, quindi, ad ostacolare il loro accesso al mercato del lavoro⁵⁰.

La Corte ha altresì affermato che *“Dichiarazioni pubbliche con le quali un datore di lavoro rende noto che, nell'ambito della sua politica di assunzione, non assumerà lavoratori dipendenti aventi una determinata origine etnica o razziale sono sufficienti a far presumere l'esistenza di una politica di assunzione direttamente discriminatoria ai sensi dell'art. 8, n. 1, della direttiva 2000/43. Incombe quindi al detto datore di lavoro l'onere di provare che non vi è stata violazione del principio della parità di trattamento. Lo potrà fare dimostrando che la prassi effettiva di assunzione da parte dell'impresa non corrisponde a tali dichiarazioni. Al giudice del rinvio compete verificare che i fatti addebitati siano accertati, nonché valutare se siano sufficienti gli elementi adottati a sostegno delle affermazioni del detto datore di lavoro secondo le quali egli non ha violato il principio della parità di trattamento”*.

E' quindi ragionevole affermare che, anche se riferite soltanto all'origine etnica o razziale del cittadino extracomunitario, le garanzie previste dalla Direttiva n. 43/2000 implicitamente possano farsi valere anche nel caso di una discriminazione basata sulla nazionalità del ricorrente, che deve essere

⁵⁰ Sulla sentenza Feryn, si veda per tutti in dottrina M. Barbera, *Regole del mercato del lavoro e tutela antidiscriminatoria. Introduzione. L'effetto trasversale del principio di non discriminazione*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2008, pp. 469 ss.; D. Izzi, [Discriminazione razziale e accesso al lavoro: il caso Feryn. Il divieto di discriminazioni razziali preso sul serio.](#), in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2008, pp. 765 ss.; D. Strazzari, *Discriminazione razziale e accesso al lavoro: il caso Feryn. Corte di giustizia e discriminazione razziale: ampliata la tutela della discriminazione diretta ?*, in *Rivista giuridica del lavoro e della previdenza sociale*, 2008, pp. 776 ss.; C. Cominato, *Discriminazione preannunciata del datore di lavoro e legittimazione ad agire*, in *DL - Rivista critica di diritto del lavoro privato e pubblico*, 2008, pp. 884 ss.

considerata, pertanto, come una *species* del più ampio *genus* delle discriminazioni fondate su ragioni etniche e/o razziali.

5. Considerazioni conclusive

Dire straniero oggi, anche volendo limitarci alla declinazione extracomunitaria di tale concetto, vuol dire parlare di un ampio ventaglio di categorie, accomunate dall'assenza dello *status civitatis* in capo ai soggetti ad esse riconducibili⁵¹. In effetti, dall'analisi svolta nel corso di queste pagine, emerge una evidente frammentazione dello statuto giuridico di tali soggetti con riferimento al riconoscimento dei diritti sociali, riconducibile, da una parte, ad una normativa statale che, a partire dalla riforma operata con la l. n. 189/2002, ha volutamente e senza infingimenti acuito questa frammentarietà, e dall'altra al richiamato trasferimento di competenze in materia sociale a regioni ed enti locali, potendo le differenze organizzative ed economiche condurre alla creazione di *welfare* locali a varie velocità e dunque a nuove diseguaglianze.

Nell'esperienza italiana, il progressivo riconoscimento dei diritti sociali ai non cittadini si è mosso lungo due principali direttrici, caratterizzanti la legislazione come la giurisprudenza: per alcuni di questi diritti (ad es. in materia di sanità, istruzione etc.) tale riconoscimento si è legato alla qualificazione dei diritti sociali come fondamentali e inviolabili⁵², dunque spettanti a *tutti* e non ai soli *cittadini*; mentre per quei diritti più direttamente riconducibili alla sfera del lavoro, tale riconoscimento si è operato sulla base della condizione di lavoratore. Il TUIM nella versione del 1998, infatti, accanto ad una "polizia degli stranieri" non certo mite, articolava una *immigrant policy*, una prospettiva di integrazione ed inclusione sociale degli immigrati regolarmente residenti la quale, con i suoi non pochi limiti, appariva nel complesso aperta e consapevole della complessità delle dinamiche che i fenomeni migratori suscitano in campo sociale. Le riforme intervenute a partire dalla Bossi-Fini, invece, hanno sbilanciato oltremisura il diritto italiano dell'immigrazione sul versante della repressione dell'irregolarità migratoria, fino alla sua criminalizzazione, hanno ridotto le possibilità di ingresso regolare e reso più precarie le possibilità di mantenere un regolare soggiorno e, infine, hanno progressivamente ristretto gli ambiti e i titolari del *welfare* immigrato, rivelando un approccio fobico ed utilitarista alle questioni dell'integrazione e dell'inclusione sociale e determinando nel complesso una precarizzazione della condizione giuridica dell'immigrato amplificata negli anni più recenti dalla crisi economica, che tende a penalizzare maggiormente la forza

⁵¹ Cfr. ad es. E. GROSSO, *Straniero (status costituzionale dello)*, in *Dig. disc. pubbl.*, XV, Torino, 1999, p. 159.

⁵² Sui diritti sociali quali diritti fondamentali cfr. *ex multis*, M. LUCIANI, *Sui diritti sociali*, in *Studi in onore di M. Mazzotti di Celso*, Padova, 1995, II, 1995, pp. 97 ss. e ID., voce *Diritti sociali*, in *Enc. giur. it.*, XI, Roma, 1989.

lavoro immigrata rispetto a quella nazionale e che dunque finisce per impoverire ulteriormente il ventaglio di diritti sociali riconosciuti a queste persone⁵³.

Le recenti dinamiche legislative in materia di diritti sociali degli immigrati e le controversie che si sono articolate in tale materia mostrano dunque da una parte la progressiva affermazione del criterio della residenza quale indice di integrazione ed inclusione sociale e dunque quale fattore di riconoscimento di diritti ai non cittadini. La residenza dunque quale criterio di imputazione dei differenti rapporti giuridici; *contesto* adeguato a ragionare di territorio, dignità e diritti – e dunque di migrazioni e diritti – ai fini di una sintesi originale ed aperta, che riesca a aggirare il dualismo incomponibile tra cittadino e straniero, valorizzando il territorio in quanto centro di imputazione di valori principi e interessi condivisi da chi in quel territorio risiede stabilmente. Al contempo, proprio quelle normative e quelle controversie in materia di immigrazione e diritti sociali mostrano come la residenza, possa costituire nelle sue concrete declinazioni la nuova frontiera della discriminazione per quanto concerne l'accesso ai servizi pubblici di *welfare*.

Mentre attorno ai temi della crisi del *welfare State* si discute ormai dividendosi tra fordisti e “postfordisti” – tra *fans* del posto fisso e tifosi delle *flexisecurities* e dei redditi di cittadinanza, entrambi tuttavia animati dall'intento di conservare se non il sistema dello stato sociale di diritto, le sue valenze universalistiche e personalistiche⁵⁴ -, non si può tuttavia trascurare che le immagini che oggi appaiono più nitidamente scandite sul versante delle iniziative legislative in materia vanno in tutt'altra direzione. A nostro avviso, infatti, nel corso dell'ultimo decennio si è rafforzato – specialmente nel campo dei servizi alla persona – il risalente familismo del *welfare* patrio, tradizionalmente incline ai trasferimenti monetari diretti alle famiglie anziché all'offerta di servizi. Ciò fa emergere, al contempo, l'assenza di ogni progettualità nel ripensare dispositivi e destinatari del *welfare* e indulgendo non di rado in risposte di brevissimo respiro e che rinviano piuttosto a logiche premoderne di beneficenza e carità, quando non a sistemi di tessere annonarie (le social card, i bonus bebè, i bonus istruzione⁵⁵). Logiche che – lungi dal garantire la fundamentalità di quei diritti e dall'elaborare consapevoli politiche di integrazione e di tutela dei soggetti più deboli presenti nella società, portano con sé piuttosto dispositivi discriminatori di inclusione ed esclusione – spesso

⁵³ Sugli effetti della crisi economica sul lavoro immigrato si veda C. BONIFAZI e C. MARINI, *Il lavoro degli stranieri in tempo di crisi*, reperibile on line all'URL <http://www.lavoce.info/articoli/pagina1002301.html>.

⁵⁴ Tra le molte voci nel dibattito in materia, cfr. C. PINELLI, *Modello sociale europeo e costituzionalismo sociale europeo*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale*, 2008; S. GIUBBONI, *Un certo grado di solidarietà. Libera circolazione delle persone e accesso al welfare nella giurisprudenza della Corte di Giustizia CE*, in *Rivista del Diritto della Sicurezza Sociale* 2008, pp. 62 ss. G. AZZARITI, *Brevi notazioni sulle trasformazioni del diritto costituzionale e sulle sorti del diritto del lavoro in Europa*, in *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, a cura di E. Ghera e A. Pace, Napoli, 2009, pp. 147 ss. G. BRONZINI, *Flexicurity e nuovi diritti sociali*, in *Diritti, lavori, mercati*, 2007, pp. 509 ss.

⁵⁵ Su queste provvidenze e sulla tendenza ad escluderne gli immigrati v. ancora F. BIONDI DAL MONTE, *I diritti sociali degli stranieri* cit., pp. 572 e 583 ss.

addirittura privi di una chiara *ratio legis* - nella massa dei *bisognosi*, stranieri ma anche dei cittadini e che, in rapporto all'immigrazione, si connettono ad esigenze di mantenimento dell'ordine pubblico ed a limitazioni della mobilità dei lavoratori e delle loro famiglie circolazione che ricordano quelle politiche sociali 'alla Bismarck' messe in campo in Italia nell'Italia giolittiana prima e fascista poi⁵⁶.

I recenti conflitti insorti in tema di rapporti tra immigrazione e diritti sociali – pensiamo alle controversie qui richiamate in ordine al riconoscimento ed alla tutela di diritti sociali agli immigrati, ma pensiamo anche alle recenti vicende della regolarizzazione “colf e badanti”⁵⁷ - mettono a tema una crisi dello Stato sociale e dei suoi regimi di *welfare*, che è crisi non solo del sostantivo, ma anche dell'aggettivo. Le questioni legate ai rapporti tra immigrazione e diritti sociali evidenziano, in altri termini, la crisi del “sociale” (dei diritti *sociali*, ma anche dei doveri *sociali*, della solidarietà *sociale* e soprattutto della pari dignità *sociale*) che connota la nostra appartenenza civica, sempre più attraversata da fenomeni di degenerazione privatistica. A ciò si aggiunga che, come si è cercato di evidenziare in queste pagine, il divieto di discriminazione nella prospettiva multilivello valorizza una nozione forte di eguaglianza, e dinanzi alle questioni che l'immigrazione pone sul terreno dei diritti sociali induce a riprendere ed a mettere a valore rispetto dell'altro, solidarietà, doverosità, responsabilità, ma soprattutto quel principio di pari dignità sociale – che in tema di diritti sociali qualifica la direzione in cui sono chiamate a muoversi le previsioni in materia di salute, lavoro, abitazione, istruzione – quale “*criterio di giudizio*” che richiede all'interprete di “... *distinguere ciò che offende la pari dignità e ciò che invece vi coesiste [...], con consapevolezza e responsabilità storica, apprezzando il senso, della coerenza, del pregio che una scelta o una posizione assumono, tenuto conto del farsi storico dell'esperienza repubblicana in cui si inseriscono*”⁵⁸.

⁵⁶ Cfr. *ex multis* F. GIROTTI, *Welfare State. Storia, modelli e critica*, Bari, 2004 e F. RIMOLI, *Stato sociale*, in *Enc. giur. it.*, XXX, Roma, 2004.

⁵⁷ Sanatoria quest'ultima che evidenzia al contempo l'apporto attivo che il lavoro di immigrato (in tal caso soprattutto femminile) apporta alla concreta strutturazione del *welfare* italiano. Sia permesso a riguardo il rinvio a: G. BASCHERINI e S. NICCOLAI, *Regolarizzare Mary Poppins. Lavoro nello spazio domestico e qualità della cittadinanza*, in *Rivista del diritto della sicurezza sociale* 3/2010, pp. 499 ss. A questo proposito andrebbe peraltro ricordato che, contrariamente a molti luoghi comuni ampiamente circolanti, le ricerche in materia rivelano che i lavoratori immigrati contribuiscono attivamente alle entrate fiscali e contributive, versando nelle casse dello Stato ben più di quanto questo devolva alla spesa sociale rivolta agli stranieri. Cfr. a riguardo *Dossier Caritas Migrantes 2009*, Roma, 2009, pp. 306 ss.

⁵⁸ S. NICCOLAI, *Principio di pari dignità sociale e giudizio di costituzionalità. Appunti per una ricerca*, in corso di pubblicazione negli *Scritti in Onore di Alessandro Pace*, p. 6 del dattiloscritto.

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 5 maggio 2011

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

- 1) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente: “Rideterminazione delle aliquote delle compartecipazioni regionali all’imposta sul valore aggiunto e dell’addizionale regionale all’IRPEF, nonché della compartecipazione regionale all’accisa sulle benzine, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2010”. RINVIO

- 1 bis) Informativa sul Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012, approvato dal CIPE nella seduta del 23 marzo 2011. RINVIO

- 2) Parere sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, concernente il monitoraggio e la certificazione del rispetto degli obiettivi del “patto di stabilità interno” per l’anno 2011, ai sensi dell’articolo 1, commi 144 e 145, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Legge di stabilità 2011). PARERE RESO

- 3) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Buone pratiche di sperimentazione clinica dei medicinali veterinari sugli animali”. PARERE RESO

- 4) Parere sullo schema di decreto del Ministro della salute recante: “Istituzione di un elenco nazionale di valutatori per il sistema trasfusionale per lo svolgimento di visite di verifica presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti”. PARERE RESO

- 5) Delibera per la costituzione del Gruppo di lavoro previsto dall'art.5, comma 3 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n.115 per la predisposizione del Secondo Piano di azione nazionale per l'efficienza energetica. DELIBERA ASSUNTA

 - 6) Designazione di un rappresentante regionale, in sostituzione, in seno al Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- F.S.) accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 281/97 concernente l'applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio del 12 dicembre 1991 concernente la protezione delle acque dall'inquinamento dei nitrati. SANCITO ACCORDO

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 18 maggio 2011

La Conferenza Stato Regioni, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

Approvazione del verbale della seduta del 23 marzo 2011. APPROVATO

- 1) Parere sul regolamento di attuazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", relativamente all'individuazione delle particolari esigenze connesse all'espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile, nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile. PARERE RESO

- 2) Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente la rilevazione del fabbisogno per il Servizio sanitario nazionale, anche suddiviso per Regioni, delle professioni sanitarie e di laureati specialisti delle professioni sanitarie, nonché relativo alle professioni di medico chirurgo, veterinario, odontoiatra, farmacista, biologo, chimico, fisico e psicologo, effettuata, a norma dell'articolo 6ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno accademico 2011/2012. SANCITO ACCORDO

- 3) Designazione in sostituzione di uno dei responsabili delle strutture di coordinamento intraregionale ed interregionale di cui all'articolo 6, comma 1, lett. c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in seno al Comitato direttivo del Centro Nazionale sangue. DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 4) Designazione dei rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni nel Gruppo di lavoro istituito con Delibera della Conferenza del 5 maggio 2011, per la predisposizione del Secondo e Terzo Piano di azione nazionale per l'efficienza energetica. RINVIO

- 5) Designazione di un rappresentante delle regioni all'interno del Comitato del Punto di Contatto Nazionale OCSE, previsto dall'art.2, comma 3 del D.M. 18 marzo 2011. DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 6) Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio, e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del regolamento(CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, su proposta del Ministro per le politiche europee, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro dello sviluppo economico. PARERE RESO

- 7) Designazione di un rappresentante regionale, in sostituzione, in seno al Comitato tecnico faunistico venatorio nazionale. DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 8) Designazione di un rappresentante regionale, in sostituzione, in seno alla Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura. DESIGNAZIONE ACQUISITA

- 9) Acquisizione della designazione di un rappresentante regionale, in sostituzione, in seno al Comitato tecnico di valutazione per l'esame e la selezione dei programmi di attività delle organizzazioni del settore oleicolo, previsto dall'articolo 6 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2009, n. 475. DESIGNAZIONE ACQUISITA

Seduta della Conferenza Stato-Regioni del 25 maggio 2011

La Conferenza Stato Regioni, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 20 e 28 aprile 2011. APPROVATI

- 1) Informativa sul Programma Nazionale della Ricerca 2010-2012, approvato dal CIPE nella seduta del 23 marzo 2011 (ISTRUZIONE) INFORMATIVA RESA
- 2) Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti delle Regioni (uno effettivo e l'altro supplente) nominati dalla Conferenza Stato-Regioni in seno alla "Commissione consultiva permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro" – Art. 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI) DESIGNAZIONI ACQUISITE
- 3) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente: "Rideterminazione delle aliquote delle compartecipazioni regionali all'imposta sul valore aggiunto e dell'addizionale regionale all'IRPEF, nonché della compartecipazione regionale all'accisa sulle benzine, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 - Anno 2010". (ECONOMIA E FINANZE) SANCITA INTESA
- 4) Intesa, ai sensi dell'art.10, comma 3 della legge 29 dicembre 1993, n.580, sullo schema di regolamento per la definizione dei criteri generali di composizione dei Consigli delle Camere di Commercio. (SVILUPPO ECONOMICO) SANCITA INTESA

- 5) Intesa sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante “Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio e all’elezione dei membri della Giunta delle Camere di commercio”. (SVILUPPO ECONOMICO) SANCITA INTESA

- 6) Designazione dei rappresentanti delle amministrazioni centrali e delle Regioni nel Gruppo di lavoro istituito con Delibera della Conferenza del 5 maggio 2011, per la predisposizione del Secondo e Terzo Piano di azione nazionale per l’efficienza energetica. (SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) DESIGNAZIONI ACQUISITE

- 7) Designazione, in sostituzione, di un rappresentante regionale in seno alla Commissione per l’istruttoria dei progetti relativi agli interventi per la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui all’articolo 1, comma 5, della legge 14 novembre 2000, n. 338. (ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA) DESIGNAZIONE ACQUISITA

Seduta della Conferenza Unificata del 5 maggio 2011

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

- 1) Parere sullo schema di disegno di legge delega per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica. RINVIO

- 2) Parere sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Delega al Governo per il riordino della normativa di congedi, aspettative e permessi". PARERE RESO

- 3) Parere sullo schema di disegno di legge recante: "Disposizioni in materia di pari opportunità nell'accesso agli organi ed al lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche". PARERE RESO

- 4) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. INTESA NON ANCORA CONSEGUITA (decorrenza termini dal 20 aprile 2011)

- 4 bis) Intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'elenco dei beni trasferibili agli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42". MANCATA INTESA CON DECORRENZA DEI TERMINI

- 5) Parere sul Decreto del Direttore dell'Agazia del Demanio recante l'elenco degli immobili esclusi sottratti al trasferimento agli Enti territoriali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42". RINVIO
- 6) Parere sul Documento di economia e finanza 2011 e relativo allegato. PARERE RESO
- 7) Parere sul Programma Statistico Nazionale (P.S.N.) per il triennio 2011-2013. Aggiornamento 2012-2013. PARERE RESO
- 8) Acquisizione della designazione di componenti effettivi e supplenti nelle due sezioni della Commissione censuaria centrale di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138. DESIGNAZIONE DELL'ANCI ACQUISITA
- 9) Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento "Linee di indirizzo per l'assistenza alle persone in Stato Vegetativo e Stato di Minima Coscienza". SANCITO ACCORDO
- 10) Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il riparto del Fondo nazionale per le politiche sociali per l'anno 2011. SANCITA INTESA
- 11) Informativa in merito all'iter dello schema di decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, recante la ripartizione del Fondo finalizzato alla riduzione dei costi della fornitura energetica per finalità sociali di cui all'articolo 1, commi 362 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. RINVIO

- 12) Intesa sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente “indirizzi operativi per l’attivazione e la gestione dei moduli sanitari in caso di catastrofe” ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. RINVIO

Seduta della Conferenza Unificata del 18 maggio 2011

La Conferenza Unificata, convocata in seduta straordinaria e presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione Territoriale, ha discusso i seguenti punti all'ordine del giorno con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali delle sedute del 3, 23 e 30 marzo 2011.
APPROVATI

- 1) Parere sullo schema di disegno di legge delega per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica. RINVIO
- 2) Parere sul Piano Triennale Formez PA 2011-2013 ai sensi del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6 PARERE RESO
- 3) Acquisizione della designazione relativa alla sostituzione, da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di uno dei propri rappresentanti, in seno all'Assemblea del nuovo Osservatorio Nazionale sulla Famiglia, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del DPCM 10 marzo 2009, n.43. DESIGNAZIONE ACQUISITA
- 4) Intesa sullo schema di decreto legislativo recante meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. MANCATA INTESA
- 5) Intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'elenco dei beni trasferibili agli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42". INTESA NON ANCORA CONSEGUITA (decorrenza termini: 5 maggio 2011)

- 6) Parere sul Decreto del Direttore dell'Agencia del Demanio recante l'elenco degli immobili esclusi sottratti al trasferimento agli Enti territoriali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42". PARERE RESO

- 7) Accordo sul documento proposto dal Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria concernente le schede relative alla rilevazione dei detenuti adulti, minori e giovani adulti tossicodipendenti e alcolodipendenti integrativo dell'Accordo sancito dalla Conferenza Unificata nella seduta dell'8 luglio 2010 (Rep. Atti n. 59/CU). SANCITO ACCORDO

- 8) Acquisizione delle designazioni di due rappresentanti della Conferenza Unificata in seno alla *Commissione* di valutazione dei progetti di potenziamento delle organizzazioni di volontariato di protezione civile presentati nell'anno 2010, in applicazione dei criteri stabiliti a seguito dell'intesa sancita in Conferenza Unificata l'8 luglio 2010. DESIGNAZIONI ACQUISITE

- 9) Parere sullo schema di decreto interministeriale, in applicazione dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, recante modifica e integrazioni al decreto interministeriale del 25 settembre 2007, n. 185, che adotta un regolamento riguardante "*istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*". PARERE RESO

- 10) Intesa sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione dei moduli sanitari in caso di catastrofe" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. RINVIO

Seduta Conferenza Unificata del 25 maggio 2011

La Conferenza Unificata, presieduta dal Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, ha esaminato e discusso i seguenti provvedimenti con gli esiti indicati:

Approvazione dei verbali del 20 e del 28 aprile 2011. APPROVATI

- 1) Parere sullo schema di disegno di legge delega per l'istituzione e la disciplina della Conferenza della Repubblica. (RAPPORTI CON LE REGIONI E PER LA COESIONE TERRITORIALE) PARERE RESO

- 2) Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla stazione unica appaltante (SUA), in attuazione dell'articolo 13 della legge 13 agosto 2010, n. 136. Piano straordinario contro le mafie. (INTERNO- SVILUPPO ECONOMICO-INFRASTRUTTURE E TRASPORTI-LAVORO E POLITICHE SOCIALI-RAPPORTI CON LE REGIONI E COESIONE TERRITORIALE- PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INNOVAZIONE) SANCITA INTESA

- 3) Intesa sul decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'elenco dei beni trasferibili agli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lett. e) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 recante: "Attribuzione a Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni di un proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42". (ECONOMIA E FINANZE) INTESA NON ANCORA CONSEGUITA (Decorrenza termini dal 5 maggio 2011)

- 4) Parere sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 concernente semestre europeo - prime disposizioni urgenti per l'economia (A.C.4357). (ECONOMIA E FINANZE) RINVIO

- 5) Parere sullo schema di regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e

l'innovazione concernente la fatturazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n.244. (ECONOMIA E FINANZE) RINVIO

- 6) Parere sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze relativa al rinnovo dell'incarico di Direttore dell'Agenzia delle Entrate al Dott. Attilio Befera, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (ECONOMIA E FINANZE). PARERE RESO
- 7) Accordo tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali concernente "Presenza in carico globale delle persone con Malattie neuromuscolari o malattie analoghe dal punto di vista assistenziale". (SALUTE) SANCITO ACCORDO
- 8) Intesa sul Programma Infrastrutture Strategiche, Allegato al Documento di economia e finanza, ai sensi dell'art. 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. "Programmazione del Territorio le Infrastrutture e le Risorse". (INFRASTRUTTURE E TRASPORTI). RINVIO
- 9) Intesa sullo schema di direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente "indirizzi operativi per l'attivazione e la gestione dei moduli sanitari in caso di catastrofe" ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. (PROTEZIONE CIVILE – SALUTE – ECONOMIA E FINANZE) SANCITA INTESA
- 10) Parere sullo schema di decreto interministeriale concernente il rilascio della licenza di giardino zoologico in favore del Parco Faunistico Le Cornelle di Valbrembo (BG), ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73. (AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE - SALUTE - POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI). PARERE RESO

INDICE

PARTE PRIMA:

LEGISLAZIONE.....	pag. 5
AFFARI ISTITUZIONALI.....	pag. 5
AFFARI GENERALI.....	pag. 8
ASSETTO DEL TERRITORIO.....	pag. 10
SVILUPPO ECONOMICO.....	pag. 12
SERVIZI SOCIALI.....	pag. 15

PARTE SECONDA:

GIURISPRUDENZA.....	pag. 20
---------------------	---------

PARTE TERZA:

DOTTRINA.....	pag. 25
---------------	---------

PARTE QUARTA:

SEGNALAZIONI.....	pag. 80
-------------------	---------

Riproduzione e diffusione ad uso interno.